

## LXXIV.

## TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Commemorazione del senatore Sannia — Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Approvazione, senza osservazioni, dei primi quattro articoli — Discorrono sull'art. 5 i senatori Mezzacapo dell'Ufficio centrale, Bertolè-Viale, Taverna relatore, il ministro della guerra ed il senatore Pianell — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Parlano intorno all'art. 8 i senatori Angioletti e Taverna relatore ed il ministro della guerra — Approvazione dell'art. 8 e dei susseguenti fino al 14 inclusivo — Osservazioni sull'art. 15 dei senatori Serafini e Majorana-Calatabiano, ai quali rispondono il relatore ed il ministro; ed approvazione di detto articolo e successivi fino al 23 compreso — Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 24 e 25 su proposta dei senatori Ricotti dell'Ufficio centrale e Taverna relatore, e degli articoli da 26 a 30 inclusivo dopo osservazioni dei senatori Mezza capo, Pianell, Morra, Righi e del ministro della guerra — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Commemorazione  
del senatore prof. Achille Sannia.**

PRESIDENTE. Signori senatori!

Vi annuncio, con vivo rammarico, la perdita d'un collega: il professore Achille Sannia è morto ieri in Napoli.

Nato a Campobasso il 1823, in Napoli studiò matematica e con onore la professò. Dottore sino dal marzo 1848, insegnò in quell'Ateneo, dal 1853 al giorno della morte, la geometria, la

geometria descrittiva e la proiettiva. Alla sua pubblica scuola e nel privato suo studio crebbero e furono indirizzati nella severa e difficile palestra parecchi dei professori, che delle scienze positive e degli atenei italiani sono decoro ed ornamento. Tenuto in molto conto pel suo sapere e per l'animo diritto, fu spesso segno alla deferenza dei colleghi che lo vollero preside della facoltà matematica, alla fiducia del Governo. Per la quale fu chiamato nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, deputato a commissario per riordinare la scuola d'applicazione degli ingegneri di Napoli, scelto a direttore della scuola di Magistero, a consigliere della Giunta superiore del Catasto; ad ogni incarico, per quanto spinoso ed alto, mostrandosi pari.

Uomo di caldi sentimenti nazionali ed agli ordini libero devoto, ebbe l'ambito onore di

essere mandato dai concittadini suoi alla Camera dei deputati per la 13<sup>a</sup> e 16<sup>a</sup> legislatura: a tale titolo era stato chiamato il 4 dicembre 1890 in quest'alta Assemblea.

In nome della quale io mando oggi un mesto saluto all'insegnante provetto, allo scienziato illustre, ad Achille Sannia che, la famiglia, i discepoli, gli amici, con noi, lamentano perduto. (*Approvazioni*).

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« **Avanzamento nel regio esercito** » (n. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

## TITOLO I.

### Dell'avanzamento in generale.

#### CAPO I.

##### Art. 1.

L'avanzamento nel regio esercito procede con successive promozioni da un grado all'altro immediatamente superiore.

Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici.

Non possono essere concessi gradi onorari, nè autorizzazione a portare i distintivi di un grado che non si possedga effettivamente.

(Approvato).

##### Art. 2.

L'avanzamento ha luogo nell'arma o corpo rispettivi ad anzianità ed a scelta, nei limiti e colle condizioni stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

##### Art. 3.

Le nomine e promozioni sono fatte:

dai comandanti di corpo: ad appuntato, ai vari gradi ed alle varie specialità di capo-

rale, ed ai vari gradi di sottufficiale superiori a quello di sergente, escluse per l'arma dei carabinieri reali le promozioni di cui al seguente comma a);

dal Ministero della guerra o per sua delegazione;

a) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali: a carabiniere ed ai vari gradi di sottufficiale nei carabinieri reali;

b) dai comandanti di corpo: al grado di sergente, di capo armaiuolo e di capo musica;

da S. M. il Re, sulla proposta del ministro della guerra: a tutti i gradi di ufficiale.

(Approvato).

## TITOLO II.

### Avanzamento dei militari sotto le armi.

#### CAPO II.

*Ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento.*

##### Art. 4.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per gradi in altrettanti ruoli di anzianità.

In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni della presente legge e di apposite istruzioni ministeriali, vengono, per ogni grado ed in ciascun corpo, compilati i quadri di avanzamento per la truppa. Questi quadri servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa, e per le varie specialità di servizio.

(Approvato).

##### Art. 5.

Gli ufficiali inferiori sono iscritti, grado per grado, in altrettanti ruoli di anzianità, come segue:

1. Ufficiali del corpo di stato maggiore.
2. Ufficiali dei carabinieri reali.
3. Ufficiali di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
4. Ufficiali di cavalleria.
5. Ufficiali di artiglieria.
6. Ufficiali del genio.
7. Ufficiali del personale permanente dei distretti.

8. Ufficiali delle fortezze.
9. Ufficiali degli invalidi e veterani.
10. Ufficiali del corpo sanitario militare.
11. Ufficiali del corpo di commissariato militare.
12. Ufficiali del corpo contabile militare.
13. Ufficiali del corpo veterinario militare.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori sono iscritti, grado per grado, in un ruolo unico di anzianità, eccettuati gli ufficiali generali medici e commissari, gli ufficiali superiori dei carabinieri reali, del personale permanente dei distretti, delle fortezze, degli invalidi e veterani, dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario, i quali sono compresi nello stesso ruolo d'anzianità dell'arma o corpo rispettivi.

In conformità di tali ruoli di anzianità, e nei limiti prescritti da regolamento approvato con decreto reale, sono annualmente compilati tanti quadri di avanzamento quanti sono i gradi in ciascun ruolo di anzianità.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor senatore Mezzacapo.

Senatore **MEZZACAPO**, *dell'Ufficio centrale.* Gli importanti discorsi pronunziati ieri in quest'aula, mi fanno correre l'obbligo di riprendere la parola sugli articoli che si riferiscono alle basi di questa legge, ne quali io dimostrava il dissenso: cioè il ruolo unico e il limite d'età.

Per ora mi fermerò con brevissime parole sul ruolo unico, riservandomi di riprendere la parola quando verranno in discussione i limiti d'età.

E sento tanto più il bisogno di parlare ora, quanto che il discorso del ministro della guerra, così importante, pronunziato nella tornata d'ieri, in gran parte era rivolto a confutare le mie argomentazioni.

Riprendo quindi la parola per chiarire meglio quelle idee che io, forse, non sviluppai abbastanza nel primo giorno.

Innanzitutto debbo fare una dichiarazione.

Il ministro, per la maniera come si espresse ieri, pare che quella mia citazione relativa alla legge del ministro Milon ripresa dal ministro Ferrero, che comprendeva il limite d'età, e per la quale io accennai che egli era segretario

generale, pare, dico, dal tuono del suo discorso che l'abbia presa in mala parte.

Io quindi debbo dichiarare, che io non intesi minimamente di dire cosa meno che riverente verso il ministro della guerra, che stimo soprattutto nei rapporti di antiche relazioni che ebbi con lui, e che rispetto oggi per la posizione che occupa.

Con ciò volli dire che era naturalissimo, forse non lo espressi, che il generale Pelloux, il quale allora era segretario generale, avendo quell'idea, divenuto ministro della guerra conservasse la stessa idea.

Questo è dunque un elogio che io gli feci, non già che avessi voluto dire cosa sgradevole.

Chiarito ciò, passo ad altro argomento.

Parlando delle veci di grado, nella forma in cui il ministro svolse le sue idee, faceva entrare, non dirò per la strada maestra, ma per la piccola porta una specie di questione personale per me.

A lui parve, che io ritenessi non esservi nel nostro esercito sentimento di vera disciplina; quindi si risentì, e disse, che il nostro esercito non è secondo a nessun altro per disciplina, la quale deve essere innata in ogni popolo, sotto qualunque clima.

Quando parlai delle difficoltà della disciplina nelle veci di grado, mi posi sopra un terreno molto diverso. Io non mi posi sul terreno del sentimento, sibbene su quello della realtà; accennai alle difficoltà che vengono, non per le eccezionalità, ma nella generalità degli uomini, con le loro passioni, per la difficoltà di ubbidire spontaneamente e non per solo dovere, qualunque volta si sia sotto il comando di chi abbia pari grado al proprio.

Questo io intesi di dire, e non altro.

Il senatore Pianell vi citò molto opportunamente ieri, che Napoleone I, nell'ordinamento del suo esercito, credette pericoloso per la disciplina di dare il nome di tenente colonnello all'ufficiale superiore che nel reggimento seguiva il colonnello, e volle che il grado avesse altro nome.

Questo timore che entrò nella mente di Napoleone, potrò averlo ben'io, che sono un uomo tanto piccino in confronto di tanta grandezza.

Non so se il ministro della guerra ricorda, ma lo ricordo io che sono molto più innanzi negli anni di lui, quando in Piemonte si fece

il nuovo ordinamento; il generale Lamarmora, nel domandare l'abolizione dei tenenti colonnelli, disse che il tenente colonnello, solo per essere di grado molto vicino al colonnello, creava nel reggimento una specie di dualismo nocivo alla disciplina.

Ora io non credo, che il sentimento di disciplina del nostro esercito sia superiore a quello del vecchio esercito piemontese, che diede tante prove di valore in campo, cominciando dal 1848, e che è servito di base alla formazione del nostro esercito.

Tutti abbiamo sperimentato le difficoltà nel comando de' brigadieri, nelle brigate i cui reggimenti fossero comandati da colonnelli, appunto perchè il brigadiere, sebbene abbia tutte le attribuzioni e tutti gli emolumenti del generale, non ne ha il grado; per cui abbiamo sempre desiderato che scomparissero dall'esercito, e che i comandanti di brigata fossero maggiori generali. Epperò lodo in questo il ministro della guerra che, nelle variazioni all'ordinamento, ha proposto che scompaiano i brigadieri e sieno tutti maggiori generali.

Io dunque mi rapporto a questioni di fatto.

Ieri l'onor. ministro mi diceva: mai mi è accaduto di vedere o sentire questi inconvenienti.

Capisco che, con la delicatezza del suo sentimento, qualunque volta egli si sia trovato sotto gli ordini di un suo eguale, abbia fatto quello, che posso dire di aver fatto anche io quando era giovane, ossia di essere più sottomesso di quel che non lo sarebbe stato trattandosi di un superiore di grado.

Or bene, questo stesso eccedere di un individuo per dimostrare la sua dipendenza, prova per l'appunto il difetto della cosa; la disciplina bisogna che sia spontanea, e non può venire che dal grado.

Il ministro negherà quanto affermo, me ne duole, ma io devo mantenere la mia opinione. Siamo due gentiluomini, ognuno dice quel che sa nell'interesse dell'esercito. A me consta questo; l'esperienza me l'ha dimostrato, ed io lo mantengo.

Io posso ammettere le veci di grado accidentali, ma non quelle che sono quasi una conseguenza abituale del sistema; per me, sono un danno alla disciplina.

Nell'affermare queste opinioni non ho l'appoggio del voto dell'autorità, direi, suprema

dell'esercito, di cui ieri il ministro ci ha letto il parere; ma ho le mie convinzioni.

Io rispetto immensamente l'opinione della persona tanto autorevole, citata ieri dal ministro della guerra. Del capo di stato maggiore io sono amico e compagno dall'infanzia, eppure talvolta abbiamo dissentito nelle opinioni, rimanendo sempre amicissimi.

Anche oggi ne dissento, ad onta dell'alta sua autorità, e mantengo la mia convinzione.

Senonchè mi conforta l'aver per me l'autorità del senatore Pianell, a cui nessuno vorrà negare alta competenza, non inferiore a quella dell'altro senatore citato dal ministro della guerra.

Quanto al ruolo unico, io vi ho annoverato l'altro giorno tutti gli inconvenienti. Dimostrai come il fondere tutti gli ufficiali in un sol quadro, costringeva a prendere per base delle promozioni la fanteria, siccome il corpo più vasto, e fare da quella dipendere il movimento di tutte le altre armi. Quindi ritardi, tabelle di formazioni ipotetiche, con tutte le conseguenze di un tale sistema.

Ora aggiungerò: Pel ruolo unico donde si parte? Si dirà, dal grado di maggiore. Benissimo.

Dunque noi supponiamo che le carriere, fino al grado di capitano, siano camminate parallele, solo caso in cui il ruolo unico non arrecherebbe danno.

Ma le carriere sono diverse fino al grado di capitano; in alcune armi ci s'impiega un numero maggiore di anni per arrivare a tal grado, che non nelle altre armi.

Soprattutto è da tener conto della cavalleria, la quale avendo una proporzione nei gradi subalterni, rapporto al grado di capitano, maggiore che nelle altre armi, ne risulta ritardata la promozione a capitano.

Quando il ruolo è separato, essi si rifanno nei gradi superiori, pe' quali la proporzione cambia a favor loro; in tal guisa riacquistano quello che hanno perduto prima, e nessuno risente danno.

Inoltre i bisogni delle varie armi non sono gli stessi, come faceva ieri notare il senatore Pianell. Per la cavalleria è necessario che si arrivi rapidamente ai gradi superiori.

Il colonnello di cavalleria, che deve caricare alla testa del suo reggimento, deve avere qua-

lità fisiche superiori a quelle del colonnello di fanteria.

Ma se in cavalleria l'ufficiale deve giungere più presto al grado di colonnello, ne dovrà anche uscire più presto, perchè prima cessano in lui le condizioni richieste per quel servizio; quindi quel che si è guadagnato prima, si perde poi.

Nella fanteria invece, potendo l'ufficiale continuare più a lungo il suo servizio, se pure abbia avuto dei danni, può rifarsi nei gradi susseguenti, e forse finisce per guadagnare.

Diversi sono pure i bisogni per l'arma di artiglieria e genio. Queste armi si dividono in due parti: combattente e tecnica.

Per la combattente occorrono per l'artiglieria, se non gli stessi requisiti della cavalleria, certo superiori a quelli richiesti per la fanteria.

Per la parte tecnica, invece, si richiede tutt'altro. Si può ritardare la carriera fra certi limiti, sicuri che sul servizio totale si compenseranno i vantaggi coi danni.

La ragione, per cui io chiedeva che i ruoli separati per arma fossero portati fino a maggior generale, era per l'appunto questa. Io diceva: in una lunga carriera fino a maggior generale, si può anche avere un vantaggio eccessivo in un momento; ma, con l'evoluzione di molti anni, tutto ciò che si è guadagnato prima si perde dopo, o viceversa. Quindi a maggior generale si sarebbero trovati ad un dipresso quasi tutti ad un solo livello.

Il ministro non l'accettò, e accettò invece il ruolo unico.

Nella legge attuale, come dicevo l'altro giorno, v'ha il ruolo unico per i soli colonnelli. In ciò riscontro pure dei danni, ma molto minori che nel ruolo unico da maggiore in su; tra i due mali avrei scelto il minore. Ma l'unico ruolo per tutti gli ufficiali superiori, decisamente non lo posso accettare.

Si parla degli spareggiamenti. Ma io ho fatto vedere al pari di altri oratori, donde derivano.

Agli spareggiamenti, quando non sono frutto del capriccio o del favore, bisogna che gli ufficiali siano abituati. Non bisogna andar dietro e secondare certi malumori, che diventano grossi per cagione nostra, col darvi ascolto.

Nella vita militare ciascuno sceglie la sua carriera; dipenderà dalla fortuna che sia più o meno splendida.

Ognuno è libero di sceglierla, comechè possa sembrare che i bisogni del servizio sieno quelli che obblighino i giovani a seguire una via piuttosto che l'altra.

Difatti, essi entrando all'accademia, sanno già se debbono andare all'artiglieria o al genio, hanno già la via tracciata; è raro il caso che non sia stato possibile di assecondare il desiderio speciale degli allievi. Ma ordinariamente, quelli che ho veduto entrare col desiderio di andare in artiglieria, se hanno studiato, vi sono entrati; quelli che sono entrati col desiderio di andare al genio, vi sono andati del pari.

Alla scuola di Modena, dopo i primi esperimenti, ciascuno dichiara se vuole andare in cavalleria, e paga una somma la quale rimane depositata fino al giorno dell'uscita dalla scuola militare, per provvedersi dei cavalli. Epperò sono essi che scelgono la carriera per la fanteria o la cavalleria; la differenza sta solo nell'andare nei bersaglieri, piuttosto che nella fanteria di linea.

Ognuno dunque scelga liberamente la propria carriera, e liberamente la percorra, ne prenda il buono ed il male, segua la sua fortuna; quel voler pretendere di tutto livellare, è dannoso. La disparità forma il bello in natura; se fosse tutto livellato, il mondo riescirebbe monotono e senza vita.

Ma, vada per il ruolo unico. Domando io: l'ordinamento del nostro esercito è finito?

Esso è in buone condizioni, ha fatto certamente grandi progressi; ma v'ha chi possa asserire che sia finito? Io non lo credo, vuolsi ben altro per dirlo completo. Le condizioni finanziarie non consentono di fare di più, per ora, ma siamo lungi ancora da quello che si deve.

Col ruolo unico che cosa faremo? come risponderemo a questo bisogno di un'arma a preferenza di un'altra, come avvenne per la fanteria, che da 80 fu portata a 96 reggimenti; per la cavalleria da 20 a 24; per l'artiglieria da 12 a 24? Come si risponderà a tutti questi bisogni che sono una conseguenza dell'ordinamento che si sviluppa, quando di tutta questa massa di ufficiali superiori ne avrete fatta una miscela?

A che servirebbero le graduazioni, se l'inferiore potesse, senza inconvenienti, stare sotto il comando dell'eguale in grado? Potremmo allora semplificare il sistema; invece

di avere sottotenenti, tenenti, capitani, maggiori e giù giù fino a tenente generale, potremmo dividere gli ufficiali in tre classi: ufficiali inferiori, superiori e generali.

Fra gli ufficiali inferiori, il più anziano comanderebbe la compagnia; il più anziano ufficiale superiore, comanderebbe il reggimento; i più anziani dei generali comanderebbero la divisione ed il corpo di armata.

Ma non lo fareste, perchè sareste in opposizione con voi stessi.

Per tutte queste ragioni, io non posso assolutamente accettare il ruolo unico.

Io mi proponeva di fare alcune proposte, nella speranza che ci fosse consentito. Se non che ieri l'onor. ministro, nel dire di essere disposto ad accettare tutte quelle modificazioni alla legge, che non ne cambiassero i punti essenziali, poneva una quasi questione di portafoglio qualunque volta fosse mutato qualche cosa di essenziale. Le proposte che io avrei potuto fare, siccome si riferivano per lo appunto su due punti essenziali della legge, sono come respinte prima che le esponga.

La forma del rigetto del ministro, è come se dicesse: io non potrei più rimanere a questo posto, qualunque volta le modificazioni fossero accettate dal Senato.

Innanzi ad una difficoltà di questo genere, io mi astengo dal fare qualunque proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Bertolè-Viale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Io prendo occasione del mio discorso da questo articolo speciale del ruolo unico non avendo chiesto la parola nella discussione generale. Ma il Senato comprenderà che io che fui relatore della legge sull'avanzamento dell'esercito che fu discussa in quest'Aula nell'anno 1886, e che presentai, come Ministro, un altro disegno di legge alla Camera elettiva l'anno 1887, non potrei non esprimere quale giudizio io porti sul disegno di legge in discussione.

La legge d'avanzamento ora vigente fu discussa e votata dal Parlamento Subalpino nell'anno 1853. Questa legge era copiata dalla legge per l'esercito francese dell'anno 1832, meno per i limiti di età, e vi era fatta larghissima parte all'avanzamento a scelta. Basti il citare che in pace le promozioni da sottotenente a tenente potevano essere devolute per

quattro quinti all'anzianità ed un quinto a scelta; quella da tenente a capitano due terzi all'anzianità ed un terzo a scelta; quella da capitano a maggiore, metà a scelta metà per anzianità; poi i tenenti colonnelli ed i colonnelli ed i generali tutti a scelta.

Ma della larghezza in fatto di avanzamento a scelta che offriva la legge nostra del 1853 si fece poco uso nell'esercito sardo, anzi pochissimo, ed anche nell'esercito italiano ingrandito per l'annessione di tutte le provincie dell'Italia meno Roma, perchè i tempi stessi davano modo di avanzare causa le guerre dell'indipendenza italiana.

Gli avanzamenti si facevano a scelta per fatti di guerra.

Questo stato di cose durò fino all'anno 1866.

Dopo la guerra del 1866 si sentì il bisogno di creare una scuola di guerra come già esisteva in Germania, onde ampliare l'istruzione degli ufficiali dell'esercito e creare un corpo di ufficiali, i quali potessero fornire un nucleo di ufficiali scelti per provvedere ai gradi superiori e fornire ottimi ufficiali di stato maggiore.

La scuola fu creata per decreto e per allettare gli ufficiali ad accorrervi; l'avanzamento a scelta che si dava a coloro che avevano compiuto la scuola di guerra, era un avanzamento molto forte; si dava il terzo, e cioè quando entravano nel primo terzo del ruolo di anzianità del proprio grado, avevano l'avanzamento a scelta al grado superiore, e così se erano tenenti diventavano capitani, se capitani, maggiori.

Ma il decreto che forniva già questo avanzamento straordinario agli ufficiali della scuola di guerra, non prescriveva che essi non potessero poi avere altri avanzamenti straordinari, e per conseguenza vi furono di quelli che ebbero degli avanzamenti di carriera rapidissimi. I Ministeri della guerra riconobbero successivamente questo inconveniente, e fu allora che incominciò a vedersi la necessità di fare una nuova legge sull'avanzamento.

Bisogna naturalmente premiare il merito e dar modo ai più distinti di andare avanti, lasciando però largo campo all'anzianità, salva sempre l'idoneità; perchè, lo si intende, la prima condizione per avere un grado superiore è sempre quella di avere l'idoneità per coprirlo.

Nel 1876 incominciò a riconoscersi questa necessità, ed i ministri che si succedettero presentarono successivamente delle leggi d'avanzamento che disgraziatamente non fu mai possibile discutere.

Nel 1879 questa necessità si fece sentire più forte, ed allora vennero le leggi presentate dal generale Milon e raccolte poi dal generale Ferrero, il quale ottenne una modificazione che fu quella della posizione ausiliaria; ma la legge di avanzamento non si potè discutere.

Quindi incominciò l'esodo di queste leggi che passarono davanti al Parlamento senza mai potere essere da esso discusse.

Nel 1885 la legge presentata dal generale Ricotti ottenne la fortuna grandissima di essere discussa in Senato, e dopo una discussione la quale durò molti giorni, venne approvata dal Senato stesso; ma ad onta di così fortunato risultato ottenuto davanti al Senato, la legge d'avanzamento del generale Ricotti non ebbe la ventura di essere discussa alla Camera elettiva, sebbene l'onor. Ricotti glie l'avesse presentata, perchè nel 1886, quando la presentò alla Camera, successe la crisi del Ministero d'allora.

Succeduto a quest'ultimo nel 1887, il Ministero Depretis-Crispi, durante i 4 anni nei quali io fui ministro, mi occupai anche della legge di avanzamento, ed una ne presentai alla Camera dei deputati.

I tempi però non volgevano propizi alla discussione di quella legge, perchè il Senato ricorderà la situazione politica generale del 1887-88, nella quale l'Italia si trovò impegnata per la questione africana, e dovette fare gli armamenti, perchè la guerra a quei momenti si presentava molto minacciosa ai Governi, e tutte le forze dell'amministrazione della guerra dovettero essere rivolte a completare gli ordinamenti. E per quanto naturalmente si fosse sempre lavorato a quello scopo, ci erano molte cose da fare; c'era stato l'ingrandimento dell'esercito, bisognava completarlo, e quindi la Camera dei deputati non trovò il tempo di discutere quella legge.

Fu chiusa una sessione: io ripresentai un'altra volta la legge, tenendo conto delle modificazioni che il Senato vi aveva fatto in quella famosa discussione, nella quale tanto nella relazione del Ministero, quanto in quella che io

ebbi l'onore di redigere, furono svolti tutti gli argomenti che ora si svolgono in questa discussione. Anche allora si posero in evidenza i vantaggi e la necessità che esistevano di far una buona legge d'avanzamento, perchè pur essendo la legge la più delicata, siccome quella che tratta della carriera dell'ufficiale, e designa come si deve svolgere, quali diritti ha l'ufficiale, come l'avanzamento si fa, come la scelta viene data, è necessario che tutto questo sia bene stabilito e non lasciato come prima nell'arbitrio dei ministri.

È bensì vero che di tale arbitrio i vari ministri non hanno mai abusato, ma il fatto ha portato che ci sono stati degli avanzamenti straordinari, perchè, è naturale, succedeva che l'anzianità aveva poco campo di svolgersi.

Quel disgusto, quella specie di malessere che da dieci anni si trascina per i giornali politici e militari, costituiscono un danno morale gravissimo per l'esercito.

Questa legge dunque io l'ho presentata una terza volta perchè fu chiusa la sessione alla fine del 1890.

Quando si riaprì la nuova legislatura, presentai la legge, ed allora agli ultimi momenti venne una relazione, di De Zerbi, credo, che qualcuno avrà letto, nella quale si rimetteva a quello che era stato fatto nella discussione dal Senato nel 1886.

Ora questa legge si è trascinata per 10 anni senza che mai si potesse discutere; ed essendo, ripeto, la legge più importante per l'esercito, l'attuale ministro che l'ha ripresentata ha fatto bene.

Gli articoli di questa legge sono in gran parte quelli stati approvati nel 1886, dopo una discussione che ha fatto molto onore al Senato.

Questa legge contiene dei buoni principî, ed i senatori che si sono trovati nell'epoca dell'altra discussione, e quelli che ci sono oggi, non le rifiuteranno il loro voto favorevole.

Le differenze essenziali fra il progetto odierno ed il precedente, sono state rilevate dagli oratori che hanno parlato nella discussione generale, con dei discorsi improntati naturalmente a dei sentimenti che formano la convinzione di quegli uomini eminenti che li hanno pronunziati.

Ma le differenze non son grandi: sono costituite dal ruolo unico per tutti i generali colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori delle armi

combattenti, e dal limite di età, che nella legge precedente non c'erano, e poi da una proposta fatta dall'onorevole ministro sul sistema della scelta.

Le proporzioni della scelta non sono neppure molto diverse da quelle della legge del 1886.

Il ministro vorrebbe però in due gradi la scelta, cioè da tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Invece un membro della Commissione vorrebbe che l'avanzamento a scelta non fosse dato agli ufficiali dal grado di tenente ma soltanto ai capitani, perchè teme che questo doppio avanzamento a scelta precluda la via all'anzianità.

E c'è del vero in questo.

Io adesso non mi pronuncio, perchè non mi sono occupato di questa questione; ma il ministro ha detto che si potrà riesaminare, poichè qui siamo davanti ad un problema d'indole molto elevata.

C'è un malessere infatti nell'esercito e si dice che tutti i vantaggi si riservano alle armi speciali ed al Corpo di Stato Maggiore e che la fanteria è messa in disparte. Ora questo non deve essere. La scelta deve avere per tutte le armi una parte giusta di scelta con un po' di prevalenza per il Corpo di Stato Maggiore e alle armi speciali; ma anche alla fanteria bisogna dare una forte aliquota di scelta, anche agli ufficiali che non avessero potuto frequentare i corsi della scuola di guerra; e lo stesso dicasi per la cavalleria.

Non è già nel passato che si siano fatte delle ingiustizie, poichè come bene osservava ieri l'onor. Ricotti, l'organizzazione del nostro esercito l'abbiamo fatta tumultuariamente; e quindi non vi può essere sempre stato quel regolare svolgimento di carriera che si riscontra negli eserciti da lungo tempo costituiti.

La Francia non ha mai cambiato la sua legge di avanzamento del 1832, nella quale è lasciata una larga parte all'avanzamento a scelta, ma non in troppa abbondanza nei gradi inferiori, più larga invece nei gradi superiori. Nella nostra legge ora presentata il ministro propone un doppio grado di avanzamento a scelta, da sottotenente a tenente e da tenente a capitano. Ma taluni opinano che questo doppio avanzamento a scelta nei gradi inferiori possa nuocere all'avanzamento alla semplice anzianità, e

preferirebbero un solo avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Il dubbio merita attenzione e studio e credo opportuno che l'onor. ministro s'intenda con l'Ufficio centrale per esaminare coi calcoli se questo doppio grado d'avanzamento a scelta possa danneggiare l'arma di fanteria; giacchè l'osservazione fatta dall'onor. Ricotti mi ha colpito. Ma questa è una questione di modalità, che si può aggiustare.

L'altro punto di divergenza è il ruolo unico. Ora io osservo che dal grado di tenente colonnello in su vi è già il sistema di dare i comandi di corpo e di servizio, quando si vede che l'avanzamento in qualche arma o corpo va troppo avanti; e col comando si danno gli assegni relativi, anche per gli effetti della pensione; ed inconvenienti per questo sistema non ne sono mai avvenuti, almeno nei quattro anni in cui io sono stato ministro.

Eppoi il ruolo dei colonnelli e dei generali è unico, appunto perchè ogni arma possa pervenire al grado di generale.

Anche in Germania si fa così; ma da noi è più necessario far questo per legge. In Germania v'è un potere moderatore che nessuno contrasta. Alcuni reggimenti in Germania sono comandati perfino da maggiori: così, per esempio, quando gli avanzamenti della cavalleria procedono troppo celermente, si lasciano anche quei maggiori a comandare reggimenti finchè l'avanzamento nelle altre armi arrivi al livello uguale a quello della cavalleria; ciò si fa in quel modo per pareggiare l'avanzamento nei gradi superiori.

La selezione dei non idonei si fa sempre nei gradi da capitano a maggiore; da maggiore a tenente colonnello, da tenente colonnello in su è l'alta carriera. Quindi sulla proposta del ruolo unico si può anche discutere.

Il ministro aveva proposto solamente i ruoli d'anzianità per gli ufficiali generali e per i colonnelli, e poi altri ruoli per gli ufficiali superiori. La maggioranza dell'Ufficio centrale invece vorrebbe fare un ruolo unico di anzianità degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori grado per grado ed altri ruoli per gli ufficiali inferiori.

Ed ora farò questa dichiarazione al Senato: La legge che discutiamo è una legge così importante per l'esercito che sarebbe opera dan-

nosa non approvarla, giacchè certe disposizioni della legge si possono discutere e trovare per certune di esse delle modificazioni. Ma bisogna tener fermo nei principii fondamentali che informano il disegno di legge, stabilir bene quale debba essere l'aliquota dell'avanzamento a scelta che si deve dare, e come darla.

Con l'approvazione di questa legge si acquie-teranno le voci che corrono, che si possano fare dei privilegi, che si possa favorire un'arma piuttosto che un'altra.

Con questa legge ogni ufficiale saprà quale potrà essere la sua carriera.

Ed io confido che il Senato darà il suo voto favorevole a questo progetto di legge.

Rimane un'altra questione che è quella del limite di età. Io sono stato favorevole a questa idea fino dal 1869, in un progetto di riordina-mento dell'esercito, che fu compilato da una Commissione nominata dal generale Cugia dopo la guerra del 1866.

Di quella Commissione faceva parte con me l'onorevole Ricotti e parecchi altri generali, di cui adesso non ricordo il nome.

Quel progetto di ordinamento fu presentato alla Camera dei deputati, ed in esso erano proposti i limiti di età per uscire dall'esercito.

Io dunque sono un peccatore impenitente.

Anche qui è però questione di fissare i limiti in misura conveniente.

Ora io concludo e dico, che in massima ac-cetto questo progetto e darò il mio voto favo-revole ad esso, salvo quelle modificazioni che vi si possono introdurre per migliorarlo.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la pa-rola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non abuserò della pazienza del Senato, dopo tutti gli argomenti adottati ieri, nella discussione generale, a di-fesa del ruolo unico.

Non entrerò di nuovo nei particolari di questa discussione; solamente mi preme di rispondere su due questioni di fatto, alle osservazioni mosse dall'onor. Mezzacapo.

Egli innanzi tutto citò l'opinione di Napoleone, opinione citata nelle memorie del generale Mar-bot a proposito di un certo fatto d'arme che ebbe luogo alla battaglia di Essling.

È perfettamente vero che Napoleone era con-trario a che in un reggimento ci fossero due au-

torità presso a poco uguali; ma le veci di grado che la Commissione propone, non sono cosa permanente, ma provvisoria che potrà volta per volta durare cinque o sei mesi o tutt'al più un anno, fino a tanto cioè che non si equilibrino le varie carriere.

Di più giova osservare che questi due tenenti colonnelli che si troveranno assieme, sono tutte persone che avranno 25 o 26 anni di spalline, non sono più tanto giovani, ma gente che ha esperienza e maturità, per cui a mio avviso sa-ranno men facili questi urti che si potrebbero temere.

L'onor. Mezzacapo ha citato anche il generale Lamarmora come contrario alle veci di grado. Ha detto che non voleva il tenente colonnello perchè gli sembrava troppo vicino al colon-nello.

Ma il generale Lamarmora, in genere era molto favorevole alle veci di grado, e la prova ne è che alcuni reggimenti di cavalleria nel-l'antico Piemonte fra il 1848-59, erano coman-dati da maggiori, ed avevano un altro maggiore come ufficiale superiore.

Ma c'è di più. A scopo di pareggiare la carriera, il generale Lamarmora aveva nomi-nato i brigadieri, cioè i colonnelli incaricati del comando delle brigate; e si dette il caso, precisamente nella brigata Savoia, che nominò comandante la brigata un colonnello Jiallet che era il meno anziano di grado d'uno dei due co-mandanti di reggimento; e questa nomina fu fatta appunto allo scopo di pareggiare le carriere.

Si citò poi il fatto della cavalleria. Io faccio notare che è verissimo che in cavalleria la pro-mozione da tenente a capitano deve essere ne-cessariamente più lenta che nelle altre armi, perchè la proporzione dei subalterni è mag-giore, ma poi si fa più rapida da capitani a maggiori. E siccome è da maggiore che si entra nel ruolo unico, finisce sul totale la carriera ad equilibrarsi, a pareggiarsi presso a poco.

C'è poi un'altra osservazione da fare.

L'onor. Mezzacapo diceva: badate bene che in cavalleria ci vogliono comandanti giovani ed arditi, che cavalchino bene.

Ma precisamente colle veci di grado si avrebbe il mezzo di avere al comando dei reggimenti di cavalleria dei maggiori e dei tenenti colonnelli scelti fra i più giovani.

Ma del resto le veci di grado non sono da considerarsi come lo stato permanente del comando, sarà sempre un provvisorio. In via definitiva ci sarà sempre un colonnello a comandare un reggimento o un generale a comandare una brigata.

Le veci di grado non sono per così dire che come una anticipazione di grado che poi la promozione al grado corrispondente all'impiego verrà sempre senza troppi ritardi.

Io poi devo ringraziare l'onor. Bertolè-Viale dell'appoggio autorevolissimo che ha dato a questo progetto di legge.

L'Ufficio centrale nella sua maggioranza ha accettato ancor esso la proposta del ministro di dare il vantaggio dell'avanzamento a scelta a due gradi.

L'onor. Ricotti fu quegli che avrebbe preferito che l'avanzamento a scelta fosse ad un grado solo accordato; ma la maggioranza aveva accettata l'idea del ministro che tale avanzamento si desse dal grado di tenente a capitano e da capitano a maggiore.

Del resto anche la maggioranza dell'Ufficio centrale riconosce che questa è una questione gravissima e che merita ulteriori studi.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. L'onor. relatore ha detto che anche in Piemonte ci erano le veci di grado. Ora per l'esattezza delle cose devo dirgli, che i reggimenti piemontesi erano comandati o da un colonnello o da un tenente colonnello; gli altri ufficiali superiori erano tutti maggiori. Ora, quando vi sono tenenti colonnelli al comando dei reggimenti, non vedo difficoltà a che i colonnelli comandino una brigata.

Si dice: ma il generale Lamarmora ha fatto la tal cosa in una tale circostanza.

Io non vengo qui a rivedere le bucce alla condotta del generale Lamarmora, tutta lodevolissima. Soltanto dico, che nella discussione alla Camera (e questo lo ricordo perfettamente, come se fosse oggi), quando volle l'abolizione del tenente colonnello, disse precisamente le ragioni che ho esposto. Egli non voleva che nello stesso reggimento vi fossero due ufficiali superiori così vicini di grado, e volle che gli altri ufficiali superiori fossero tutti maggiori; ciò nell'intento di non creare un dualismo.

Questo lo ricordo benissimo. Su questa questione è uopo richiamare all'esattezza delle cose.

Dico, poi, di non capire come nella cavalleria si ammetta che un ufficiale, per diventare capitano, debba impiegare un maggior tempo, e che in seguito la carriera sia molto più rapida di quella delle altre armi; e che, fondendo le armi insieme, si venga a rimettere quello che si è perduto. Io non capisco come quello che abbia avuto meno di un altro, procedendo dipoi insieme guadagni il perduto.

Io non ho forse capito bene quello che ha detto il relatore, ma le sue osservazioni così formulate non mi soddisfano.

Del resto, in quanto al progetto di legge in genere, io non l'ho rigettato, anzi vi sono favorevole.

Riconosco che una legge sia necessaria, perchè non si può rimanere nel provvisorio; ma riconosco del pari che nel progetto v'hanno due cose nocive, e ne ho la convinzione profonda, specialmente per i limiti di età; perocchè per quanto riguarda il ruolo unico, quando dopo due o tre anni si veda che l'esperienza non corrisponda, si può dire di ritornare all'antica. Ma con i limiti di età, la cosa sta altrimenti; in questi le conseguenze si vedono in quindici o venti anni.

Anch'io riconosco la necessità che si faccia una legge, ma non posso volerne una da cui temo gravi danni.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non annoierò il Senato lungamente. Ho detto che nell'antico esercito sardo i reggimenti di cavalleria erano comandati da maggiori, i quali avevano per altro ufficiale superiore del reggimento un altro maggiore.

Si avevano dunque due ufficiali dello stesso grado, uno incaricato del comando del reggimento, l'altro come ufficiale superiore, e per questo non nascevano grandi inconvenienti.

L'altro fatto che volevo dire è questo:

Io ho detto che nella cavalleria l'avanzamento da tenente a capitano, essendoci un numero di ufficiali subalterni maggiore, è più lento; ma è più rapido l'avanzamento da capitano a maggiore. E così poco su, poco giù, c'è compensa-

zione. E siccome entrano nel ruolo unico col grado di maggiore si trovano presso a poco come gli altri.

Del resto mi piace di constatare che anche l'onor. Bertolè-Viale, colla sua autorità, ha rilevato il vero carattere del ruolo unico.

In che consiste in fondo? In questo soltanto che questo pareggiamento di carriera esistente da tenente colonnello a colonnello si farà anche da maggiore a tenente colonnello, del resto niente è innovato.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Allo stato delle cose mi pare che la questione del ruolo unico sia abbastanza chiarita. Però io, senza tediare a lungo il Senato, dovrò replicare sopra alcune osservazioni fatte dall'onorevole Mezzacapo; non tanto pel ruolo unico, quanto per le altre cose di cui ho parlato.

È verissimo che il primo giorno in cui si è discussa questa legge, l'onor. senatore Mezzacapo ha dichiarato d'essere in massima favorevole, perchè in essa trovava delle cose buone; e di ciò l'ho già ringraziato fin dall'altro giorno.

Egli però ha subito detto che i due punti controversi per lui erano i limiti di età, ed il ruolo unico.

Disgraziatamente questi sono due punti abbastanza essenziali, ed io ieri ho spiegato perchè in questo non avrei potuto convenire con lui.

Adesso aggiungerò ancora poche osservazioni sull'argomento. Egli ha detto che ieri, io aveva accennato quasi di aver preso in mala parte un ricordo da lui fatto della mia posizione di segretario generale con i ministri Milon e Ferrero; ma io dichiaro all'onor. Mezzacapo che non mi sono affatto avuto a male del suo ricordo, glielo assicuro formalmente. Ad ogni modo, lo ringrazio. Ha poi soggiunto che io aveva in certo modo visto una questione personale, quando aveva rilevato l'osservazione sua, riguarda alle veci di grado; qui non si tratta nè si poteva trattare di personalità, ma io mantengo su questo punto tutto quanto ho detto ieri.

Non ammetto che si possano invocare ragioni di disciplina contro le veci di grado, ed ho detto che non mi sembrava vi fossero dati

di fatto che concorressero a corroborare questa asserzione; e sono lietissimo che l'autorevolissima parola del senatore Bertolè-Viale sia venuta in appoggio alla mia osservazione.

Io so che il sentimento di disciplina e di cameratismo, anzichè fare ostacolo al funzionamento delle veci di grado, ha avuto per effetto sempre di aiutarlo.

Debbo notare qui un'altra cosa: che all'infuori delle veci di grado, anche prima che si tentasse di arrivare alla perequazione delle carriere, noi abbiamo sempre previsto il caso che due ufficiali di uguale grado avessero attribuzioni differenti.

Vi sono dei regolamenti che stabiliscono nettamente, che, quando un ufficiale è investito per decreto reale di funzioni superiori al suo grado, è da considerarsi come se avesse il grado superiore. Questo è perfettamente riconosciuto.

Quindi io credo che non sia un pretendere un eccesso di sforzo per parte di un ufficiale, domandandogli di ubbidire ad un suo collega che ha ricevuto missioni superiori a quelle del suo grado.

Un altro punto del discorso dell'onor. Mezzacapo debbo rilevare, quello in cui egli ha ricordato il parere del Capo di stato maggiore dell'esercito.

Io debbo ben dichiarare al Senato che qui non ho menomamente inteso di portare il parere del senatore Cosenz, ma ho inteso di portare il parere del *Capo di stato maggiore dell'esercito*, consulente per legge del ministro della guerra.

L'onor. senatore Mezzacapo ha voluto al parere del senatore Cosenz opporre quello del senatore Pianell. Potrei io al suo opporre quello competentissimo dell'onor. Bertolè-Viale; ma ripeto, qui non ho portato il parere del senatore Cosenz, bensì quello del Capo di stato maggiore dell'esercito.

Su tutte le altre cose, io non tedierò maggiormente il Senato, poichè l'onorevole relatore ha risposto così lungamente e così bene. Però devo fare un'altra osservazione sulle veci di grado. Come hanno detto benissimo il relatore e autorevolissimamente prima l'onor. Bertolè-Viale, le veci di grado esistono già nel grado di tenente colonnello, e quindi non si tratterebbe che di estenderle al grado di maggiore.

Ora vediamo la differenza grandissima che c'è tra il dar le veci di grado superiore ad un tenente colonnello, o darle ad un maggiore.

Le veci di grado date al tenente colonnello rappresentano assolutamente il comando effettivo del reggimento, cioè il comando diretto più importante nella gerarchia militare. Invece, dando le veci di tenente colonnello al maggiore ci troviamo in tutt'altra scala, poichè il maggiore ed il tenente colonnello, hanno attribuzioni quasi uguali. Sono, generalmente parlando, comandanti di battaglione, poichè entrambi comandano appunto un battaglione; quindi estendere le veci del grado di tenente colonnello al maggiore, non ha quasi nessuna importanza disciplinare, mentre lo abbiamo già ammesso costantemente, in passato, senza restrizioni per le veci di colonnello.

Dico: è già ammesso, e non potrebbe essere diversamente.

Quindi, anche questo argomento, pare a me, che abbia abbastanza importanza.

Non si tratta di fare una cosa nuova ma di regolare la situazione, estendendo alquanto ciò che già esiste in parte, il che non ha capitale importanza.

L'on. Mezzacapo ha detto che si asteneva dal fare qualunque proposta, perchè io avevo messo la questione di portafoglio. Non ho messo nessuna questione di portafoglio; ma il Senato comprenderà che, se io ho presentato un progetto di legge, che anche dall'onor. Bertolè Viale fu qualificato come il più importante per l'esercito, poichè da esso dipende la validità dei quadri, non posso abbandonarlo in una delle sue principali disposizioni, e quindi se fosse respinto mi troverei in una posizione non sostenibile. È vero che in questo argomento, io e l'onor. Mezzacapo ci troviamo agli antipodi; me ne duole, ma non posso non insistervi.

L'onor. Bertolè-Viale ha sostenuto, con la sua competenza, e col suo autorevole appoggio, questo disegno di legge, ed io mi unisco all'on. relatore nel rendergliene vive grazie.

Il senatore Pianell disse ieri che questo disegno di legge è ispirato all'interesse delle persone, e non già a quello dell'esercito. Non ho difficoltà a riconoscere la verità di quest'asserzione dell'onor. Pianell per una semplice ragione, che cioè in questo caso l'interesse delle persone costituisce appunto l'interesse

dell'esercito. È chiaro che gli ufficiali, per fare il loro dovere con zelo, debbono essere trattati il meglio che si può in tutto ciò che riguarda la loro carriera. Quindi ciò che all'onorevole Pianell sembra un grave difetto in queste mie proposte, secondo me ne costituisce un grande pregio.

L'onor. Bertolè-Viale ha parlato lungamente della scelta, del modo di misurarla, delle veci di grado, del limite di età; io, ripeto, non posso che rallegrarmi di aver avuto il suo appoggio.

Sulle questioni di dettaglio, ripeto, che se ci sarà qualche cosa da concordare, non soltanto non mi rifiuterò, ma sarò lieto di dare il mio assenso a tutte quelle proposte che potessero essere concertate nell'interesse generale di questa legge, che desidero vivamente possa essere approvata.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Giacchè l'onor. signor ministro ha citato quello che ho detto ieri, bisogna ch'io dichiari che convengo pienamente come, dopo l'interesse principale delle istituzioni che riguardano l'esercito, viene l'interesse del personale degli ufficiali, ma questo interesse deve essere sottoposto a quello.

L'onor. ministro trova identità tra le leggi che si riferiscono all'esercito e le leggi che devono stabilire l'anzianità degli ufficiali.

Io non posso punto riconoscere questa identità e tengo per fermo che talune istituzioni che riguardano l'esercito non vanno d'accordo con quelle che riguardano l'interesse personale degli ufficiali.

Io ho detto ieri che nella legge di avanzamento proposta si contengono disposizioni contrarie alla buona costituzione dell'esercito.

Vi può essere differenza di apprezzamento, ma siccome io ho creduto di dimostrare che nell'interesse dell'esercito importa che le carriere sieno distaccate, che ciascuno percorra la sua carriera nell'arma in cui si trova, così ritengo che con questa legge invece si vuole pareggiare la carriera nell'interesse degli ufficiali.

Non dirò più nulla perchè se n'è già detto abbastanza.

Dichiaro prima di tutto di mantenere l'apprezzamento che ho fatto ieri e cioè che io non potrò votare quest'articolo, nel quale vedo una

contraddizione; poichè se questa legge mira a quietare quei malumori che vi potessero essere nell'esercito, io credo che a questi malumori, si dovrebbe rimediare in un modo differente.

Questi malumori si calmerebbero quando l'esercito si persuadesse che ciascuno deve fare la carriera nella propria arma, e non deve darsi se in un'altra arma si va più avanti. Questo articolo è contrario allo spirito della legge, che vuole facilitare la promozione degli ufficiali: con esso si rallenta la carriera per tutti, visto che tutte le armi dovranno camminare al passo di quella che cammina più lentamente.

Ora, come conseguenza di questo articolo, succede che quando un ufficiale è arrivato al punto di poter essere promosso nel grado che gli spetterebbe di diritto (ed in tal caso l'interesse dell'esercito va di pari passo coll'interesse dell'ufficiale), allora si dice, no, aspetti perchè altri deve arrivare all'anzianità di quest'ufficiale prima che egli sia promosso.

Credesi che quest'articolo sia bene accetto all'esercito? Molti lo crederanno, io non lo credo punto.

Ritengo che questo articolo non possa piacere alla classe degli ufficiali, e credo che il loro malcontento in questo caso sarebbe appoggiato dalla ragione; perchè quando essi sono arrivati al punto di avere una promozione, questa diventa un diritto che deve essere soddisfatto.

L'onorevole Bertolè-Viale ha detto, e il ministro l'ha confermato, che finalmente è necessario che una legge di avanzamento vi sia.

Io non posso sconvenirne; ma è necessario farla bene.

Devesi stabilirne una che eserciti sicura e benefica influenza sul morale degli ufficiali.

Ora bisogna vedere se con questa legge si raggiunga lo scopo. A me non pare e perciò, mi dispiace, ma resto fermo nel mio parere e voterò contro questo articolo.

In questa occasione debbo dichiarare: che se mai avessi detto alcuna cosa soverchiamente recisa, se avessi usato parole severe, io prego il Senato di volerlo attribuire alla mia imperizia parlamentare, perchè non è nel mio carattere, nè nelle mie abitudini, di essere meno che riguardoso verso chicchessia.

PELLoux, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLoux, *ministro della guerra*. Dirò solo poche parole, perchè non voglio naturalmente cercare di smuovere l'onore senatore Pianell dalla profonda convinzione che ha.

Voglio solamente accennare ad una frase sua, egli dice: che questa legge che ha per scopo di avvantaggiare la carriera degli ufficiali, invece è guastata dall'articolo che comprende il ruolo unico, che è in contraddizione colla legge.

Ho detto già che lo scopo principale della legge, non è di avvantaggiare la carriera, ma è più essenzialmente di regolarizzarla, perchè noi riteniamo, che val certamente meglio un avanzamento, una carriera ben regolata, che dei vantaggi dati in un modo sperequato i quali possono portare a quei turbamenti, a quei malumori che, per quanto non abbiano mai conseguenze pericolose, nessuno oramai si attenda a smentire.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, nè proposte, pongo ai voti l'articolo quinto nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### CAPO III.

*Trasferimento di militari da ruolo a ruolo.*

#### Art. 6.

Nessun graduato di truppa può essere trasferito con promozione da un corpo ad un altro, fuorchè si tratti della promozione a sergente.

I trasferimenti di corpo dei graduati di truppa quando non diano luogo a promozione possono per altro aver luogo nell'interesse del servizio per ordine ministeriale.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nessun ufficiale può essere trasferito in altra arma od in altro corpo, eccetto nei casi previsti nel capo 7° per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Oltre alle eccezioni di cui al precedente comma possono altresì effettuarsi passaggi d'arma o di corpo per trasferimento nei carabinieri reali, in conformità del disposto dal secondo comma dell'art. 23, e colle condizioni di cui all'art. 77, e per trasferimento ai distretti, alle fortezze ed al corpo invalidi e veterani giusta il disposto dagli articoli 31, 32 e 33.

Possono inoltre essere trasferiti nelle armi di fanteria o di cavalleria i sottotenenti di artiglieria e del genio rimandati agli esami della scuola d'applicazione, e nell'arma di fanteria i sottotenenti di cavalleria dichiarati non idonei alla scuola di cavalleria.

In ogni caso tali trasferimenti devono essere fatti per decreto reale, e senza dar luogo a promozione.

(Approvato).

#### CAPO IV.

##### *Avanzamento nei gradi di truppa.*

#### Art. 8.

Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito un anno come soldato.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Il secondo paragrafo dell'articolo 1° di questo disegno di legge, articolo che il Senato ha già votato, e che il ministro della guerra, nella sua dotta relazione, chiama il criterio fondamentale della legge, dice: « Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici ».

Questa disposizione corredata nella relazione da ampie spiegazioni è tale che se sarà osservata nulla lascerà a desiderare. Ma per quel poco che abbiamo esaminato di questa legge, siamo giunti agli articoli 8 e seguenti fino al 12 i quali mentre avrebbero bisogno di larghe spiegazioni, la relazione non le dà; dichiara anzi, di volere tacere sulle prescrizioni relative all'avanzamento dei graduati di truppa, perchè le ragioni, dice, furono esposte nella relazione di un progetto di legge presentato al Parlamento nel 1885 dall'onor. Ricotti, allora ministro della guerra.

Io ho cercato questa relazione, ma non avendola trovata, non ho potuto sapere quali erano

queste ragioni; nè la mia intelligenza arriva a capire come e perchè mentre si lamenta nelle compagnie deficienza di graduati, deficienza di sottufficiali, si debba con quest'articolo, quasi direi, precludere la via ai giovani soldati per giungere al grado di sottufficiale, o almeno renderla così lunga e spinosa da far scappare la pazienza anche ai meglio intenzionati; e mi spiego.

Rendiamoci conto prima di tutto di quello che accade quando gl'iscritti e i volontari ordinari (non parlo dei volontari di un anno i quali sono una eccezione alla regola) arrivano ai reggimenti. Distribuiti nelle compagnie, il capitano, e gli altri ufficiali al primo esame sommario della loro istruzione si formano una prima idea della possibile riuscita di alcuni di essi nella carriera dei graduati; e dopo un tempo relativamente breve, dalla loro condotta, dalla loro intelligenza, dai progressi fatti nell'istruzione, dalla loro attitudine alla vita militare, ed anche un po' dal loro fisico, giudicano che questi giovani hanno tutto quello che vuole l'art. 1 di questa legge, cioè i requisiti necessari per essere buoni graduati.

Ciò posto, io mi prendo la libertà di domandare all'onor. ministro della guerra qual'è la ragione per cui, quando nelle compagnie ci sono posti vacanti, quando il servizio e la disciplina reclamano che questi posti siano coperti, io dico mi permetto domandargli perchè si debba aspettare quindici mesi per farli caporali, e poi tre anni o due anni e mezzo (come vorrebbe l'Ufficio centrale) per farli sergenti?

La ragione dell'età a me pare non possa essere addotta perchè sarebbero destinati a comandare uomini che hanno la loro età, se sono della stessa classe, o di un'età minore se sono delle classi successive.

E poi una volta che questa legge ammette nell'esercito gli ufficiali a venti anni, o anche a diciotto, come proporrebbe l'onor. ministro della guerra, perchè non si debbono accettare caporali e sergenti che ne avranno venti, ventuno, ventidue? Perchè si deve aspettare a prenderli a 23?

Una volta, nel 1853, quando il Parlamento Subalpino votò la legge che dovrà essere surrogata da questa, poteva esserci la ragione della ferma lunga, la quale offriva margine sufficiente da far desiderare ai soldati per tre

anni il grado di sottufficiale, e poi aveva margine per lasciarglielo godere per due o tre anni ancora, fino a che la loro classe non fosse congedata.

Ma ora la ferma è corta, ed il giorno in cui i giovani iscritti arrivano a prendere il congedo vien più presto di quello in cui potrebbero avere il grado.

Messi naturalmente nell'alternativa di prendere il congedo che è certo e presente, o il grado di sergente incerto e di là da venire, scelgono il primo.

Una volta nel 1853 ci poteva esser la ragione dell'ignoranza da cui erano affetti in gran parte i giovani iscritti, e la difficoltà d'imparare i regolamenti, e specialmente il regolamento d'istruzione, che per quanto riguardava i doveri del sottufficiale in piazza d'armi era irto di difficoltà. Ma ora queste difficoltà sono scomparse ed i regolamenti sono stati resi facili ad impararsi, e ad insegnarsi.

Ma c'è di più! Ora che la mania dell'istruzione ha invaso tutte le classi della nostra società, e, secondo me, anche un po' più di quello che era desiderabile, gl'iscritti che si presentano ai reggimenti hanno già una istruzione sufficiente per un sotto ufficiale, parecchi tra loro hanno anche fatto il ginnasio ed il liceo, hanno assistito al tiro al bersaglio, ed anche nelle scuole comunali hanno imparato qualche cosa di ciò che si riferisce all'istruzione militare.

Voglio dire con questo che oggi gl'iscritti che si presentano al reggimento sono sottufficiali mezzi fatti. Quindi non so capire la ragione per cui quando consta che quei giovani posseggono quei requisiti per essere graduati, non s'abbiano da fare.

Per causa di questi articoli, che io non esito a qualificare come legature, come pastoie, non solamente inutili ma in certi casi anche dannose, sono rarissimi i giovani che al momento in cui la loro classe va in congedo si decidano a rimanero sotto le armi per aspirare al grado di sergente.

Volendo dedicarsi alla conquista di un grado, essi preferiscono prima di tutto di acquistare la loro libertà, e poi tentano di conquistarlo in uno di quegli eserciti di maestri elementari o d'impiegati civili che sono al servizio dei comuni, delle provincie e dello Stato; che, se al momento in cui la loro classe va in congedo,

il grado di sergente se lo trovassero già sulle braccia, io credo che seguirebbero la loro carriera ed il Ministero non si troverebbe nella necessità di spendere danaro sopra danaro, di dar premi sopra premi, per avere quei sottufficiali che la leva gli darebbe *gratis*.

E quando anche all'epoca in cui devono prendere il congedo si trovassero col grado di sergente, e volessero seguire la sorte della loro classe, sarebbero altrettanti sergenti che ricomparirebbero quando il Governo richiamasse la loro classe sotto le armi.

Una parte di ciò che ho detto sull'inutilità ed anche sui danni di queste legature all'avanzamento dei caporali e sottufficiali, vale anche per gli avanzamenti degli ufficiali che sono contemplati negli articoli 22 e 23 che verranno dopo, e dei quali non si può ora parlare; ma fin da questo momento posso dire, che, approvando queste pastoie, queste legature, noi si darebbe agli interessati, ai quali è scaduto quel certo lasso di tempo prescritto dalla legge, noi si darebbe loro il diritto di fare i malcontenti, di brontolare se il grado non viene loro concesso subito.

Togliendo queste pastoie resterebbe al ministro la facoltà di dare il grado a chi lo merita, ed al momento che egli crede più opportuno.

Ciò detto, per non aver l'aria di voler combattere questa legge, che in molte parti a me piace, meno l'art. 42, sul quale ho già chiesto all'on. presidente la facoltà di parlare, io non farò una proposta, ma prego l'onor. ministro ed i componenti l'Ufficio centrale a voler prendere in considerazione queste osservazioni e rendere così libera la carriera a quei giovani che sono degni di percorrerla.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Voglio solamente fornire alcune spiegazioni circa il modo di regolarsi della Commissione, su questo proposito.

L'Ufficio centrale non ha creduto di cambiare la proposta ministeriale che stabilisce siano necessari 6 mesi per la promozione a caporale, poichè essendo questa promozione ad arbitrio del colonnello, potrebbe alle volte accadere che il favore si facesse strada e si verificassero delle promozioni troppo rapide.

Si reputò quindi lo stabilire una certa regola.

Del resto, come stanno le cose in questa proposta di legge, un soldato può essere promosso a caporale dopo 6 mesi di servizio ed un caporale può essere promosso caporale maggiore che non è certo il grado di sergente, ma che è un grado dove si fa presso a poco il servizio di sergente, con nove mesi di servizio in tutto.

E questo francamente non mi pare un limite troppo lungo e che inceppi l'avanzamento.

Quanto poi al tempo necessario per conseguire il grado di sergente, la Commissione è entrata nell'ordine di idee dell'onor. Angioletti ed ha ridotto da 18 mesi a 12 il tempo di servizio necessario per avere la promozione.

Veda dunque che non siamo molto lontani dalla sua opinione.

Quanto poi a fissare un certo spazio di tempo negli altri gradi per la promozione, in fondo non è che una tradizione.

Era questa disposizione necessaria, quando l'avanzamento a scelta con la legge attualmente in vigore e che si tratta di modificare, lasciava un larghissimo campo al ministro della guerra alle promozioni, per cui era meglio di precisare questo limite.

Ora con l'attuale progetto l'avanzamento a scelta è ridotto unicamente a due gradi, perciò queste restrizioni lamentate dal senatore Angioletti si fanno meno necessarie, ma però la Commissione ha creduto meglio di lasciarle per impedire quei casi di promozione tumultuarie che in certe occasioni potrebbero aver luogo, e che in genere non sono mai molto opportune.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'onor. Angioletti ha udite le spiegazioni che ha date il relatore dell'Ufficio centrale.

Mi pare che egli desidererebbe allargare le facoltà del ministro della guerra, ed invece questa legge ha proprio per iscopo di precisarle meglio; è per ciò che, tenendo in considerazione le forme dei disegni di legge anteriori a questo, sono state fatte delle proposte tassative.

L'Ufficio centrale ha già ridotto di 6 mesi il tempo per passare sergente; in quanto a passare caporale dopo 6 mesi e caporal maggiore dopo 9, è tutto quello che si può desiderare. È

vero bensì che venendo ora alle armi giovani che hanno una certa maggior coltura si potrebbero forse abbreviare questi limiti, ma è bene che questo grado di caporale non si ottenga che dopo aver ricevuto una prima e sufficiente istruzione militare, perchè oltre all'autorità del grado si aggiungerà anche una certa autorità morale.

Il grado conferito è qualche cosa, ma bisogna conferirlo col criterio dell'idoneità riconosciuta. E pel caporale è criterio necessario che abbia una certa istruzione di base e un certo servizio militare; tre mesi poi da caporale a caporal maggiore sono pochissimi.

In quanto all'altra raccomandazione che faceva l'onor. Angioletti, che era quella della nomina a sergente anche prima del limite stabilito, non è più questione della legge d'avanzamento, è questione di reclutamento, e dello stato dei sottufficiali.

Vi è una ferma speciale pei sottufficiali, e non si può ammettere in questa legge che possano conseguire prima il grado, perchè ciò si collega col loro tempo di servizio. Ma il concetto a cui ha accennato l'onor. senatore Angioletti lo credo giustissimo, anzi si lamenta sempre, e l'ha ricordato egli benissimo, che nei reggimenti non avviene mai, o almeno è ben raro il caso, che al momento del congedo di una classe un caporale maggiore si decida a rimanere in servizio coll'offerta del grado di sergente. Questo è un danno, perchè credo anch'io che quando si potesse ottenere questo elemento dai caporali maggiori si otterrebbe un elemento non certo inferiore, anzi forse migliore, di quello proveniente dai plotoni d'istruzione. Ma perchè non restano sotto le armi?

Non restano sotto le armi perchè dicono: andarsene via dopo 3 anni o due anni e mezzo, è molto più comodo che prendere una ferma di 5 anni; e non possono passare sergenti se non acconsentono a questa ferma.

Quindi un temperamento in questo senso credo che sia utile trovarlo, e posso assicurare l'onor. senatore Angioletti che mi sono occupato di questa questione, ma ancora non posso dirgliene la soluzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 9.

Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato.

(Approvato).

## Art. 10.

Nessuno può essere nominato caporale maggiore se non ha servito tre mesi come caporale.

(Approvato).

## Art. 11.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha servito dodici mesi come caporale o caporale maggiore. Il tempo è ridotto a sei mesi per i caporali aspiranti al grado di sottotenente di complemento.

Possono inoltre essere nominati sergenti i militari provenienti dall'accademia militare e dalla scuola militare, dopo dodici mesi almeno di permanenza in detti istituti.

L'avanzamento al grado di sergente può essere dal ministro della guerra regolato per arma o per specialità di servizio, anzichè per corpo.

(Approvato).

## Art. 12.

Nessuno può essere nominato furiere o furiere maggiore se non ha servito rispettivamente un anno come sergente o come furiere.

(Approvato).

## Art. 13.

I capi armaiuoli sono nominati fra i sergenti, caporali o soldati armaiuoli ed allievi armaiuoli.

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra gli operai non militari in servizio presso stabilimenti militari.

(Approvato).

## Art. 14.

I capi musica sono nominati fra i militari che abbiano i voluti requisiti.

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra i non militari.

(Approvato).

## CAPO V.

*Nomina al grado di sottotenente.*

## Art. 15.

Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 20° anno di età, e se non è cittadino dello Stato.

I non regnicoli, per poter essere nominati ufficiali, oltre ad avere ottenuta la cittadinanza italiana, dovranno dimostrare di non avere obblighi militari da compire nello Stato donde provengono.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. A quest'art. 15 io proporrei che si ripristinasse quello che era stato proposto dal ministro, il quale fissa che si possa conseguire il grado di sottotenente all'età di 18 anni, mentre l'Ufficio centrale ha elevato quest'età a 20; io proprio non sono disposto ad accettare questa variante.

Nella relazione dell'Ufficio centrale ho letto i tre motivi che l'hanno indotto a sostenere il concetto della proposta a 20 anni, il primo dei quali è di lasciare ai giovani maggior tempo per riflettere alla loro carriera.

A questo risponderò che la riflessione alla carriera militare si fa nell'aria del quartiere; è là che il giovane, di fronte al codice e al regolamento di disciplina, di fronte alle esigenze del servizio, vede se gli si confà la vita militare. Certamente i due anni, dai 18 ai 20, in cui lo lasciate fuori, appunto perchè passati fuori, non saranno tempo utile per far questa riflessione.

Il secondo motivo è di dargli tempo per studiare, e meglio prepararsi alla scuola di guerra.

Ma veramente non sono poi tanti quelli che vanno alla scuola di guerra, e volete costringere la gran maggioranza che non andrà alla scuola di guerra ad un ritardo di due anni, ciò mi pare molto esagerato.

Terzo motivo.

L'onorevole relatore dice: I giovani si presentano con più esperienza di mondo avanti alle compagnie, alle reclute ed al plotone, e questo è vero.

Ma persuadiamoci che siano 18 o 20 o 22 anni, le prime volte, anzi i primi mesi nei quali il

sottotenente si presenta in quartiere ed avanti al plotone, certamente fa la figura del co-scritto.

Per questa ragione, io propongo di riprendere l'articolo del Ministero.

Del resto, o signori, il limite minimo di 18 anni venne fissato dall'art. 5 della legge sull'avanzamento del 1853, questo limite vige nella nostra dottrina militare, ed aggiungasi che ultimamente abbiamo votato la legge sullo stato degli impiegati civili, dove all'art. 16 è ammesso che si può entrare in impiego a 18 anni.

Per qual ragione dunque nella milizia, il cui avanzamento è già assai difficile, e in cui, per di più, coll'art. 42 con cui introduciamo il limite superiore di età, vien ristretto il numero degli anni nei quali un ufficiale sta in servizio e quindi assai minore che non nell'ordine degli impiegati civili, volete voi ora restringerlo anche maggiormente con la modificazione che io combatto?

Per cui io ritengo, per le considerazioni che ho esposto e per la pratica che ho, che sarebbe opportuno che fosse ripristinato l'articolo proposto dal ministro, il quale non differisce in altro che nel limite minimo di età in cui si può essere nominato sottotenente.

Ho fiducia che il signor ministro e l'Ufficio centrale accetteranno la mia proposta.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. La ragione principale che mosse l'Ufficio centrale a proporre il cambiamento di portare da 18 anni a 20 il *minimum* di età per essere promossi sottotenenti fu specialmente quella della necessità che (almeno, secondo l'opinione dell'Ufficio centrale), l'ufficiale abbia una maggiore coltura generale, come è appunto quella che si constata col chiedere la licenza liceale o tecnica. E specialmente si ebbe di mira di permettere ai giovani di finire questo corso liceale o tecnico, e per conseguenza ottenere la relativa licenza prima di entrare alla scuola di Modena od alla accademia.

Di più, fissando a venti anni il limite minimo per esser nominati ufficiali, si dà ai giovani maggior agio di pensare meglio alla scelta della loro carriera, e potranno fare questa scelta in un'epoca più matura con maggiore cognizione di causa, e mi pare, sono queste

tutte garanzie per la serietà della riuscita del giovane. Di più l'Ufficio centrale è anche convinto che presentandosi a 20 anni davanti al suo pelotone, il giovane ha un po' più di conoscenza degli uomini e delle cose che non a 18 anni.

Due anni vogliono dir molto e non bisogna dimenticare che il potere disciplinare che si dà in mano all'ufficiale non è una cosa indifferente. Per il prestigio dell'autorità è bene che si eserciti con fermezza e discernimento. Ma mi si dice: è la stessa cosa; l'esperienza l'ha dal momento che si presenta al corpo, che si presenti a 18, che si presenti a 20, sarà lo stesso, è dal momento che entra al reggimento che comincia questo tirocinio utile.

A noi pare che questo non sia perfettamente esatto, perchè un giovane di 20 anni questo tirocinio lo compirà in un mese, il giovane di 18 anni, invece, avrà bisogno di un tempo maggiore perchè gli manca un po' quella conoscenza delle cose e degli uomini che si acquista solo coll'andare degli anni.

Queste sono le ragioni principali per le quali l'Ufficio centrale ha proposto questa differenza di limite, e mi permetterò di aggiungere che questa idea non partì soltanto dall'Ufficio centrale, ma ci fu anche espressa da varî ufficiali superiori che ebbero comando alla scuola di Modena, e che per conseguenza hanno in proposito esperienza ed autorità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non oso entrare nel merito di una gravissima legge militare, quantunque sotto alcuni aspetti non ne sarebbe assoluta la mia incompetenza. Ma sull'articolo in esame, sia perchè si tratta di una disposizione che riguarda, non solamente i militari, ma anche la classe civile, sia perchè si tratta di un provvedimento che si rannoda ad altri di egual natura adottati per gli uffici civili, mi sento nel dovere di sorgere per appoggiare la proposta dell'onor. senatore Serafini.

Il ragionamento dell'Ufficio centrale parte dalla statistica; ed io l'accetto. È verissimo che, secondo la statistica, nella massima parte dei casi, prima dei venti anni, non si ha la coltura e la maturità occorrenti per coprire l'ufficio di sottotenente.

Ma gli estremi non son costituiti dalle medie. Il minimo degli anni al di sotto di cui non sia permesso aspirare ad ufficio civile o militare, come il massimo dell'età al di là del quale non si permette di continuare a coprire l'ufficio, non riguardano che gli estremi.

Ora io domando all'onor. relatore, se sul serio ei possa sostenere che, a 18 anni, non possa trovarsi in alcuni la coltura bastevole per arrivare al posto, onorevolissimo del resto, di sottotenente.

Domando ancora se, a 18 anni, sia contro natura che molti abbiano sufficiente sviluppo morale e fisico, tale anche da conferire ad essi la necessaria maturità e autorità per sostenere l'accennato ufficio.

Ora, se non mi si vuole rispondere, e riconosco che non si può, che a 18 anni i più sieno buoni a divenir sottotenenti; io non capisco come e perchè si possa negare ai non pochi che sono o possono riuscire buonissimi. E se questo non si può disconoscere: perchè stabilire un vincolo di età, il quale nuocerà indubbiamente a moltissimi, nè senza ingiustizia?

Poco fa si è votato un articolo che mi ha fatto nascere un dubbio gravissimo, il quale, ove fosse fondato, proverebbe essersi fatto un passo indietro.

È stato stabilito che non si può diventare sottotenente di complemento, se non dopo sei mesi da che si ha il grado di caporale...

*Voci.* No, no!...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Nel secondo inciso del primo comma dell'art. 11 è detto: « Il tempo è ridotto a sei mesi per i caporali aspiranti al grado di sottotenente di complemento ».

Senatore TAVERNA, *relatore*. Devono fare ancora sei mesi da sergente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Vuol dire che sei mesi occorrono per divenire caporale, tre per divenire caporal maggiore; se deve attendersi la promozione a sergente, parmi che andiamo oltre un anno; e, se fosse così, il volontario di un anno non potrebbe più divenir sottotenente.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Perdoni, non è così.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma, ove fosse così, come a me è parso, s'inciamperebbe in un grave errore, si opererebbe la quasi abo-

lizione dell'utile istituzione del volontariato di un anno.

Torno ora alla proposta dell'onor. senatore Serafini; e prego l'onor. ministro, anche per l'armonia di questa parte della legge con l'altra parte assai più grave con la quale, determinandosi i limiti di età, si è accorciato enormemente la durata in attività di servizio degli ufficiali inferiori, superiori e generali, prego, dico, di lasciare una maggior latitudine nell'ammissione; e mantenere l'età di 18 anni come egli, il signor ministro, aveva fatto col suo progetto.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Voglio con una parola soltanto tranquillizzare il dubbio del senatore Majorana.

La nomina a sottotenente di complemento pei volontari di un anno è regolata dall'articolo 47 della legge, e gli articoli precedenti trattano di quelli che percorrono la carriera regolare.

In quanto alla proposta dell'onorevole Serafini appoggiata dal senatore Majorana, devo dire i motivi per cui il Ministero che aveva proposto l'età di 18 anni, si sia acconciato alla proposta dell'Ufficio centrale.

Da tempo è riconosciuto che il reclutamento dei nostri ufficiali per mezzo della scuola e dell'accademia militare non corrisponde precisamente a tutto quello che si potrebbe desiderare in fatto di coltura generale.

Per cui, si studia se non converrebbe addirittura stabilire come condizione assoluta per essere ammesso all'accademia ed alla scuola militare, di avere la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Con questo temperamento si potrebbe quasi non curarsi dell'età, ed il Ministero aveva proposto i 18 anni appunto perchè aveva in animo di attuare questo concetto, con una modificazione, se occorreva, del riparto degli studi nei collegi militari e nella sistemazione definitiva dei collegi convitti militarizzati.

Siccome però in pratica la proposta dell'Ufficio centrale veniva in certo modo a collimare col desiderio del Ministero, così l'ho accettata, perchè ritengo che quelli che verranno all'accademia ed alla scuola militare colla licenza

liceale o d'istituto tecnico avranno quasi certamente quell'età.

Se però si ammettesse come base questo concetto, che cioè in avvenire si faccia in modo che il reclutamento sia basato sulla condizione che ho accennato adesso, il Ministero, e credo anche l'Ufficio centrale, non avrebbero difficoltà di ripristinare l'articolo ministeriale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Forse non ho capito la conclusione del discorso del sig. ministro. Si tornerebbe alla questione dopo che sarà votata la legge?

E intanto questa provvisoriamente fisserebbe l'età a 20 anni?

PRESIDENTE. Il signor ministro, mi pare, sia disposto di accettare il ritorno al suo articolo.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Colle spiegazioni fornite dal ministro, l'Ufficio centrale vorrebbe studiare il modo d'introdurre nella legge questa condizione per cui propone che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. Vi è una proposta sospensiva cioè di rinviare quest'articolo allo studio dello Ufficio centrale, perchè, tenuto conto della discussione, introduca modificazioni riguardo al limite di età e alle sanzioni che fero accennate.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La sua proposta non è pregiudicata.

Senatore SERAFINI. Io ho domandato la parola solo per ringraziare l'onor. ministro di avere accettata la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio dell'articolo 15 all'Ufficio centrale: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 16.

#### Art. 16.

I sottotenenti effettivi dell'esercito permanente, eccetto quelli dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare e del corpo veterinario mili-

tare, sono nominati annualmente fra gli allievi che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studi nell'accademia militare o nella scuola militare, e fra i sottufficiali.

Possono pure essere nominati sottotenenti effettivi nelle armi di fanteria e di cavalleria quei sottotenenti di complemento, i quali riuniscano le seguenti condizioni:

1. non superino l'età di 25 anni;
2. abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico;
3. abbiano servito almeno sei mesi come ufficiali di complemento sotto le armi;
4. abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare.

(Approvato).

#### Art. 17.

Per essere nominati sottotenenti i sottufficiali debbono avere 4 anni di anzianità da sottufficiale, ed aver compiuto con esito favorevole il corso di studi nella scuola dei sottufficiali, ovvero quello magistrale di equitazione nella scuola di cavalleria.

Possono peraltro essere nominati sottotenenti nel treno d'artiglieria e del genio, mediante apposito esame, sottufficiali di dette armi, e di cavalleria, che abbiano non meno di otto anni di anzianità da sottufficiale.

(Approvato).

#### Art. 18.

Sul totale dei posti di sottotenente che si rendono vacanti durante l'anno, non compresi quelli nell'arma dei carabinieri reali, nè quelli dei corpi sanitario e veterinario, un quarto è devoluto ai sottufficiali di cui all'articolo precedente, e gli altri tre quarti agli allievi della accademia militare e della scuola militare, ed ai sottotenenti di complemento, di cui al secondo comma dell'art. 16.

In difetto di allievi delle scuole militari predette potranno essere promossi a sottotenenti sottufficiali in più della proporzione normale prestabilita.

Così pure, qualora si verificasse difetto di sottufficiali, i posti di sottotenente ad essi devol-

luti potranno essere coperti da allievi in più della proporzione normale prefissata.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Al secondo capoverso di questo articolo invece di dire: « in difetto di allievi delle scuole militari » deve dire invece: « in difetto di allievi promuovibili » e così pure nell'altro capoverso.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposto un emendamento esplicativo; là dove è detto: « In difetto di allievi delle scuole » si dirà: « In difetto di allievi promuovibili »: e nell'ultimo capoverso dove è detto: « potranno essere coperti da allievi in più » si dirà: « da allievi promuovibili in più ».

Chi approva questi emendamenti è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 18 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 19.

I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali sono esclusivamente nominati fra i marescialli d'alloggio, senza obbligo per questi di compiere i corsi speciali di cui all'art. 17.

(Approvato).

#### Art. 20.

I sottotenenti del corpo invalidi e veterani provengono dai sottotenenti delle varie armi che vi sono trasferiti.

(Approvato).

#### Art. 21.

I sottotenenti medici ed i sottotenenti veterinari effettivi sono nominati fra i sottotenenti medici ed i sottotenenti veterinari di complemento secondo un regolamento approvato con decreto reale.

(Approvato).

### CAPO VI.

#### *Promozioni nei gradi di ufficiali.*

#### Art. 22.

La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire l'avanzamento al grado immediatamente superiore è di tre anni nel grado di sottotenente, tre anni nel grado di tenente, quattro anni nel grado di capitano, e di due anni in tutti gli altri gradi fino a tenente generale, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

#### Art. 23.

Nelle armi di fanteria e cavalleria, e nei corpi di commissariato, contabile e veterinario, i tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo quadro quando abbiano compiuto tre anni d'anzianità da sottotenente.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti da tenenti sono occupati per metà da tenenti tratti dalle varie armi, e per metà con promozioni dei sottotenenti dei carabinieri reali, dopo tre anni di grado da sottotenente.

Nelle armi d'artiglieria e del genio i sottotenenti provenienti dalla scuola d'applicazione sono promossi tenenti quando abbiano superato gli esami finali di detta scuola.

La relativa loro anzianità da tenente è determinata dalla rispettiva classificazione ottenuta al termine della scuola d'applicazione predetta, senza riguardo alla precedente anzianità da sottotenente.

I sottotenenti d'artiglieria e genio provenienti dai sottufficiali sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari data d'anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi a tenenti dopo due anni di grado.

(Approvato).

#### Art. 24.

I capitani sono nominati fra i tenenti del rispettivo quadro nella proporzione di tre quarti ad anzianità e di un quarto a scelta.

Per esser promossi a scelta i tenenti dovranno trovarsi nel primo quarto del rispettivo ruolo d'anzianità del proprio grado.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Nella discussione generale ebbi occasione di dichiarare che approvo in complesso il progetto di legge; però feci riserva di presentare qualche modificazione sulle norme dell'avanzamento a scelta.

L'articolo che ora è in discussione è il primo che tratta dell'avanzamento a scelta dei tenenti a capitano.

Mi pare che il ministro non si sia opposto a che si possa concordare qualche modificazione a questo articolo.

Quindi pregherei il Senato di voler sospendere la discussione di questo articolo e rinviarlo all'Ufficio centrale per vedere di mettersi d'accordo coll'onorevole ministro.

PRESIDENTE. È chiesto dall'onor. Ricotti di sospendere la discussione dell'art. 24 affinché l'Ufficio centrale possa vedere di concertare qualche proposta d'accordo coll'onorevole ministro.

Metto ai voti questa sospensiva.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora faccio una preghiera all'Ufficio centrale per conto mio: in questo progetto di legge un poco si parla di ruolo di anzianità, un poco di quadro semplicemente e un po' di quadro di avanzamento.

Mi parrebbe opportuno di usare una sola terminologia in tutto il progetto.

In conseguenza dunque della sospensione dell'art. 24 si intende che resta sospeso anche l'art. 25.

Passiamo all'art. 26.

#### Art. 26.

Le promozioni a tenente colonnello, a colonnello ed ai vari gradi di generale hanno luogo esclusivamente ad anzianità, salvo il disposto dell'art. 30.

La promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Nell'Ufficio centrale, quando si trattò per l'appunto di stabilire il modo di procedere nella carriera, si stabilì che

le promozioni a scelta si facessero fino al grado di capitano a maggiore.

Io emisi dal canto mio l'opinione che, mantenendo l'ascesa per anzianità ai gradi superiori fino a maggiore generale, i comandanti di divisione ed i comandanti di corpo di armata fossero nominati a scelta.

Dipoi, confesso il mio torto, nel procedere delle modificazioni fatte alla legge presentata dal ministro, non che di quelle successive fatte dall'Ufficio centrale, mi è sfuggito che la scelta per anzianità comprende pure i tenenti generali.

Io domanderei se sia proprio nella intenzione del ministro, che la promozione sia assolutamente fatta per anzianità a tenente generale, oppure se crede che si possa fare una modificazione per ammettere alla promozione a scelta i tenenti generali, per essere con questo grado destinati a comandare divisioni e corpi di armata.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Il criterio che ha guidato il Ministero nel formulare questa disposizione, direi generale, che nei gradi superiori l'avanzamento sia fatto per anzianità, è stato quello che ho già accennato ieri, di fare la selezione degli elementi che devono progredire più rapidamente nei gradi da tenente a capitano e da capitano a maggiore; e più in su ammettere che, quasi quasi, l'avanzamento venga di per sé naturalmente per anzianità, poichè in pratica, anche con la legge passata, sono stati rarissimi i casi in cui si è andato fuori da questo concetto, salvo i diritti di avanzamento per il corpo di stato maggiore, diritti che questo disegno di legge non ha ripetuti. Ma tolti questi casi di avanzamento nello stato maggiore, non vi erano promozioni a scelta nei gradi superiori; anzi una volta che si arriva poi al grado di maggiore generale o tenente generale, l'avanzamento si può chiamare come si vuole, io sarei propenso a dirlo avanzamento *ordinario*, cioè che viene naturalmente dalla selezione che si opera da sé negli elementi che hanno tutti i requisiti necessari per coprire quelle altissime cariche. Poichè è evidente che arrivando al grado di maggiore generale, se si facesse una promozione straordinaria di un

maggiore generale a tenente generale, quelli che sono più anziani di questo maggiore generale; si troverebbero naturalmente più di ogni altro in una posizione relativamente falsa.

Ciò non è per contro nella promozione da tenente a capitano, nè in quella da capitano a maggiore; perchè in quei gradi vi sono molti esclusi dall'avanzamento a scelta; è una sorte comune. Ma quando si tratta di avanzamento da maggior generale a tenente generale, nemmeno colla legge ora in vigore, le promozioni non sono quasi mai state a scelta.

Un caso solo c'è stato, quello del Saletta, che veniva dall'Africa, ma all'infuori di questo io credo che non c'è mai stato un caso di promozione a maggior generale od a tenente generale a scelta, da quindici anni a questa parte. Io aveva proposto questo sistema per chiamare le cose col loro nome, perchè, in pratica, così succede. Quindi io direi all'onor. Mezzacapo che non mi sembra necessario di fare una disposizione per un caso che non si verificherà mai, ed allora quasi si infirmerebbe il concetto a cui è ispirata la legge, di fare promozioni a scelta da tenente a capitano e da capitano a maggiore, e ad anzianità da maggiore fino a maggior generale, per poi riammettere nuovamente la scelta da maggior generale a tenente generale.

Questo è il concetto che ho avuto il Ministero nel presentare questa legge.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io domanderei all'onorevole signor ministro se questa disposizione di legge venga in qualche maniera scossa nel principio fondamentale, che per ottenere un grado si renda necessario che quello il quale aspira a questo grado, posseda tutte le condizioni necessarie per poterlo sostenere. E, se con questa disposizione intendesi mantenere oppure sopprimere ciò che ora si pratica, vale a dire le riunioni delle Commissioni competenti per poter giudicare preventivamente dell'idoneità dell'ufficiale, sia pure generale, il quale aspiri ad un grado superiore.

Questa è la domanda che io rivolgo al signor ministro.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Evidentemente mi pare che, e dalla discussione, e da quello che ho detto ieri ed oggi, risulti che negli alti gradi sono ancora maggiori che nei gradi inferiori i requisiti della idoneità assoluta.

Anzi ho detto che questo era il motivo principale per cui nei gradi superiori si poteva tranquillamente lasciare l'avanzamento per anzianità, perchè la selezione si faceva prima per gli elementi che non avevano i requisiti necessari.

Quindi questo concetto lo mantengo assolutamente, poichè adesso è noto quello che succede. La Commissione suprema di avanzamento, che è composta delle più alte cariche dell'esercito, dà il suo giudizio su questi ufficiali di alti gradi, e si sa già che quando la Commissione suprema ha dato un giudizio sfavorevole ad uno di questi, questi difficilmente può restare nell'esercito. In avvenire ciò potrà di rado accadere perchè per quella selezione naturale che verrà fatta prima, non perverranno agli alti gradi dell'esercito che i più atti al servizio.

La risposta poi al quesito sollevato dall'onorevole Pianell si trova perfettamente nell'art. 28 della legge in cui è detto che « le proposte d'avanzamento nei gradi di colonnello e di generali dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito ».

C'è in poche parole in questo articolo la definizione dell'attuale Commissione suprema.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Ho domandata la parola per dire che mi associo pienamente alla proposta fatta dall'onor. senatore Ricotti, cioè quella di prendere nuovamente in esame la questione delle proporzioni per l'avanzamento a scelta, ed esprimo il desiderio che sia pure riesaminata la questione del doppio vantaggio che ottengono coloro i quali subiscono gli esami per la promozione a maggiore quando poi fossero ammessi nel corpo di stato maggiore.

Quindi oltre la proporzione della quota, v'è anche da considerare se dev'essere ammessa questa doppia promozione a scelta.

Inoltre il secondo comma di quest'articolo

stabilisce che la promozione a generale d'esercito non può aver luogo che in tempo di guerra.

Vorrei sapere a che cosa mira quest'articolo. Stando alla lettera, sembrerebbe che questa promozione si può far solo in tempo di guerra, ritenendosi che i servizi resi in tempo di pace non siano tanto importanti per poter conferire questo grado di generale d'esercito.

Quest'articolo, che era già stato introdotto in una legge precedente, che non aveva nulla che fare coll'avanzamento, non è ben definito e non mi pare che rimpiazza quello che era stabilito anteriormente, cioè che non si poteva esser promossi al grado di generale d'esercito se non si era sostenuto il comando stesso in tempo di guerra.

Dunque lì era chiaro il fine a cui si mirava, e se ne determinavano le modalità precise.

Nel nuovo articolo invece non vedo il fine a cui mira, e le modalità, che pur sono necessarie.

Si dice: si farà la promozione di generale d'esercito in tempo di guerra solamente: ma in qual modo, per quali titoli?

Parrebbe che, dichiarata la guerra, si potrebbero fare fin dal primo giorno, e che se, per circostanze impreviste, straordinarie, la guerra fosse troncata, non si potrebbero più compensare i servizi resi in tempo di guerra.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. L'onorevole ministro mi ha dato spiegazioni, intorno al pensiero che l'ha guidato nel formulare il progetto di legge.

Io convengo che, guardando alla pratica delle cose, mai un maggior generale fu promosso a tenente generale a scelta. Dico, più esattamente, che vi fu un periodo di tempo in cui di questa facoltà fu fatto largo uso; ma che, nei tempi anteriori e posteriori a quel periodo, si è usato di fatto il principio della selezione.

Ma io mi permetto di fare osservare al signor ministro, che le qualità occorrenti per comandare una brigata, sono molto diverse di quelle necessarie per comandare una divisione.

Epperò un ministro, in circostanze ordinarie, può ben seguire la via tenuta fin oggi. Ma può giungere un momento in cui nella classe dei maggiori generali, specialmente col movimento da me chiamato meccanico, dei limiti di età, ci fosse poco da scegliere per avere dei

tenenti generali comandanti di divisione; allora la scelta diventa una necessità, a meno che non si vogliano mandare a casa tutti i generali più anziani di quello da promuovere.

Ha ben ragione il signor ministro, quando dice che la posizione di uno che è stato saltato è difficile. È vero, ma quando è saltato per idoneità, non quando lo è per scelta.

La scelta dispiace, ma non offende. Se, invece di prendere il primo, si prende il secondo, è evidente che il primo bisogna che se ne vada; ma, se si prende il quarto o il quinto a scelta, non accadrà la stessa cosa.

Ho sentito molti ufficiali generali, che nell'epoca rammentata, non erano stati scelti, i quali dicevano: Non sono stato scelto, non mi hanno creduto capace da tanto; ma se, quando mi giungerà il diritto alla promozione ordinaria, mi considereranno idoneo, sarò contento della mia carriera; basta che non mi ritengano per inetto.

Vi ha dunque una grande differenza e non so, se legandosi le mani, il ministro faccia bene.

Farà bene ad usare ordinariamente di quella facoltà con molta parsimonia, ma non ad escluderla del tutto.

Ecco le osservazioni che intendevo di fare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Prima di tutto risponderò all'onor. Pianell, quantunque non si discuta ora l'art. 26. Permetta l'onorevole presidente che torni per un momento a parlare di quell'articolo.

La promozione a generale d'esercito, dice l'articolo 26, non può aver luogo che in tempo di guerra.

Questo non è altro che un trasporto, nella sua sede naturale, di una disposizione generale della legge del 1882, portata anche da altre leggi antecedenti.

Quindi in questa legge il ministro non ha introdotto nulla di nuovo; non ha fatto altro che trasportarvi una disposizione già esistente.

Del resto se si cambiasse ora questa disposizione, si modificherebbe una legge oggi non in discussione, cioè la legge sull'ordinamento.

Quanto alle osservazioni dell'onor. Pianell,

confesso che hanno molta importanza, ma si tratta di uno stato di fatto.

Adesso le difficoltà in cui siamo provengono precisamente da ciò che già ho detto ieri, cioè che noi non abbiamo dei gradi corrispondenti in tempo di pace ai possibili impieghi in guerra. Noi dovremmo, a rigore, avere un grado corrispondente al comando di divisione, uno al comando di corpo d'armata ed uno al comando d'armata.

Così, invece di avere tenenti generali e generali d'esercito, dovremmo avere un grado intermedio a questo. Ora sarebbe questo grado intermedio che bisognerebbe creare, cosa della quale il Ministero si è già tante volte occupato, e che cerca il modo di poter attuare, ma naturalmente ciò facendo si tocca la legge organica, e la cosa non è facile. Ripeto però che è una cosa della quale il Ministero si preoccupa, perchè riconosce tutti gli inconvenienti di questa situazione.

Ma quello che si potrebbe fare nel caso non sarebbe mai di togliere l'articolo che esiste attualmente, perchè questo articolo si riferisce al grado di generale d'esercito, e qualora si introducesse il grado intermedio, quello di generale d'esercito verrebbe a rappresentare in certo modo ciò che in altri paesi si chiama il maresciallato: si tratterebbe dunque di creare un grado intermedio tra il generale d'esercito e il tenentegenerale.

Ora creando questo grado, e restando questo articolo, potrebbero, essere eliminati i giusti inconvenienti accennati dall'onorevole senatore Pianell.

Dico questo solamente come prima spiegazione all'onor. senatore Pianell, perchè come ella sa, è stato deciso di rimandare quest'articolo all'Ufficio centrale quindi, se ne discorrerà ancora.

Ma, ripeto, questa modificazione non si potrebbe fare con una disposizione di questa legge senza venire a toccare l'altra legge in cui questa disposizione esiste.

Quanto all'osservazione fatta dall'onor. Mezzacapo relativa all'avanzamento a scelta nel grado di tenente generale, egli ha ricordato un momento in cui ci sono state delle promozioni a scelta e parecchi sono rimasti addietro.

Diciamo la verità, chi ricorda quel momento, avrà certo ritenuto che parecchi di questi uf-

ficiali fossero rimasti in una posizione non certo molto facile.

Capisco che ciò potrebbe anche avvenire, ma credo in fondo che si potrebbe perfettamente conservare la disposizione ministeriale; è vero che questa limita un po' più l'azione del Governo, ma come ho già detto ieri, io non rifuggo dall'idea di limitare l'azione del Governo.

In fatto di avanzamento sono d'accordo che convenga proprio darci quei limiti veri che sono necessari per precisare bene tutto.

L'onor. senatore Mezzacapo ha detto: se ad esempio promovete il secondo, il primo se ne andrà, ma se promovete il quinto e gli altri quattro rimangono posposti, essi si rassegnano; e ha soggiunto che questo può avvenire appena stabilito che sia il limite di età. Perchè applicando questo limite di età negli altri gradi ci potremmo trovare nel caso che un certo numero di ufficiali generali che si trovano in testa del ruolo d'anzianità non soddisfino al posto di comandante di divisione che giustamente l'onor. senatore Mezzacapo dice differente da quello di comandante di brigata.

Ora rispondo che precisamente le veci di grado aggiustano tutto.

Quello a cui tocca di essere nominato tenente generale, si nomina invece comandante di divisione. E questo precisamente si fa anche adesso.

Noi ci troviamo in questo momento precisamente nel caso al quale allude l'onor. senatore Mezzacapo.

Noi abbiamo una quantità di maggiori generali in testa del ruolo, i quali non son chiamati al comando della divisione perchè la Commissione suprema di avanzamento non li ha giudicati idonei a quell'impiego; ma pur possono aspirare al grado superiore in altri servizi.

Epperò non sono esclusi, sono ammessi per l'avanzamento ad un servizio che può loro spettare; ma ciò non impedisce che si prendano dei maggiori generali meno anziani di loro per nominarli comandanti di divisione. Quindi pregherei l'on. senatore Mezzacapo a non insistere.

Senatore MEZZACAPO. Io non ho fatto proposte, quanto ho detto l'ho detto a titolo di osservazione, però lo crederei necessario.

PELLOUX, ministro della guerra. Ammettere l'avanzamento a scelta per i gradi inferiori, sancire l'anzianità per i gradi superiori, e tor-

nare di poi a riammettere la scelta per i gradi di generale, mi pare costituisca un sistema complicato e certo meno semplice di quello proposto. Io credo di avere con quanto ho detto tranquillizzato l'onor. senatore Mezzacapo.

Senatore PIANELL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIANELL. Io sono pienamente d'accordo con l'onor. signor ministro riguardo a quanto ha detto or ora, perchè per me è una assoluta necessità che il comando sia accompagnato da un grado effettivo e circondato da tutto il prestigio possibile; quindi non posso disconvenire sulla necessità di creare dei gradi corrispondenti al comandante di divisione, al comandante di corpo d'armata. Dunque, con vengo pienamente in questo.

Sull'ultima osservazione del senatore Mezzacapo, dirò che mi pare pericoloso asserire che colui il quale è pretermesso in un avanzamento, e specialmente nelle alte cariche, debba per necessità lasciare l'esercito. Perchè se questo principio è ammesso negli alti gradi, diventerà, per suscettibilità di onore, una legge per tutti gli altri gradi, e allora queste promozioni a scelta significherebbero scegliere qualcuno e condannare i pretermessi.

Per me, dunque, non è il caso di proposte concrete, ma di consentire nel principio che i pretermessi non devono considerarsi offesi dal vedere un altro scelto a loro preferenza.

È una cosa abbastanza grave la scelta, lo ripeto, essa non deve offendere coloro che non vengono prescelti. Epperò non vorrei fossero fatte autorevolmente affermazioni contrarie.

Dopo ciò torno al primo argomento.

Non ho domandato di sopprimere la seconda parte dell'art. 26; ho chiesto solo che fossero chiarite le ragioni per le quali si è sostituita questa disposizione poco chiara, di cui non si vede lo scopo e la portata, ad un'altra netta, precisa, in cui stabilivansi le condizioni che dovevansi soddisfare per potere ottenere il grado di generale d'esercito.

Ed ora quali sono le condizioni per le quali si può aspirare a questo grado supremo?

La legge antica sembrami che aveva raggiunto il limite massimo delle esigenze possibili, e quando si diceva che per essere nominato generale d'esercito, bisognava aver comandato

un corpo d'esercito in tempo di guerra, sembrami che più non si poteva esigere.

Ma la seconda parte dell'articolo 26 non stabilisce nulla; si può indovinare che voglia dire: che non si possa essere promosso generale d'esercito se non per meriti di guerra.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. Io trovo che il senatore Pianell ha perfettamente ragione.

Mi pare che sia molto più regolare indicare nella legge di avanzamento quali sono i titoli per i quali un ufficiale avanza nella carriera.

Ora, mentre per gli altri gradi è semplicemente questione di tempo, per il grado di generale di esercito è anche questione di comando.

Dunque, quando si adottasse un emendamento a questo articolo di legge per indicare che, per essere nominato generale di esercito, bisogna aver comandato un corpo d'armata in guerra, oppure aver coperti gli altri impieghi corrispettivi del comando d'artiglieria e del comando del genio, e che il grado non si può ottenere che in tempo di guerra, l'articolo sarebbe completo.

E se anche questa disposizione fosse in un'altra legge dello Stato, si potrebbe toglierla da quella e portarla in questa, dove è la sua sede naturale.

Avrei ancora a parlare di altra questione. Il sopprimere affatto la scelta, dal grado di maggiore in su può essere causa di inconvenienti, come ha perfettamente fatto osservare, a mio parere, il senatore Mezzacapo.

Io credo che gli inconvenienti sarebbero minimi ove il Ministero mantenesse l'art. 30 come era stato da lui proposto. In esso il ministro si riservava la facoltà, in casi eccezionali, di poter proporre a scelta quegli ufficiali la di cui promozione per le loro spiccate qualità militari poteva essere di vero utile al servizio.

Questo articolo è stato soppresso dall'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non è stato soppresso.

Senatore MORRA. È giusto, questa parte dell'articolo non è stata soppressa dall'Ufficio centrale. Ma allora il potere del ministro è completamente limitato. Il ministro ha detto che poteva sempre incaricare un maggiore generale del

comando di una divisione prima di qualche altro più anziano di lui senza promuoverlo.

Fortunatamente questo fatto succede assai di rado. Quando si tratta di impieghi speciali, poco male; ma se si tratta di maggiori generali i quali hanno realmente da arrivare al grado di tenente generale come comandanti di divisione, i non proposti dalla Commissione suprema dopo brevissimo tempo sono moralmente costretti a ritirarsi. Dunque quel caso, secondo il mio parere, non quadra. Invece la libertà di azione necessaria sarebbe dal ministro conservata fino al giusto punto, mantenendo l'art. 30 come era stato proposto dal ministro stesso colla guarentigia della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Io quindi prego l'onor. ministro a volere a suo tempo mantenere l'articolo 30 nella sua integrità primitiva; ed in quanto all'articolo 26 a ben voler accettare il mio emendamento che chiarisce così con precisione la questione.

Detto questo, mi compiaccio dichiarare all'onorevole ministro, che in quanto a me sono perfettamente d'accordo con lui sulle linee principali di quasi tutte le modalità di questo progetto di legge.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Anzitutto ringrazio l'onor. Morra della sua ultima dichiarazione che mi fa molto piacere.

Io non era entrato di più nella questione portata dall'art. 26 perchè è sospeso.

PRESIDENTE. Per ora questo articolo non è sospeso; se lo vogliono sospendere non hanno che da dirlo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Stà bene! Allora dichiaro che ero in un equivoco, e rispondo senz'altro all'onorevole Morra.

Io credo che l'onor. senatore Morra abbia ragione in questo caso, ed io non sono alieno d'accettare un emendamento nel senso che egli dice, perchè veramente è qui proprio la sede naturale di questa disposizione.

Qui si potrà combinare un emendamento che credo l'Ufficio centrale potrà accettare, tanto più che l'emendamento dovrà consistere essenzialmente nello stabilire bene che questa promozione si fa in tempo di guerra, e si fa a

scelta. Si potrà combinare una nuova redazione per la seduta di domani.

Relativamente alla questione dell'art. 30, anche questo lo vedremo al momento della discussione, e si potrà allora parlarne, perchè deciderlo fin da adesso, prima degli altri articoli, mi pare sarebbe prematuro.

Senatore MORRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA. A me pare, al punto in cui siamo, che è meglio sospendere l'articolo 26 ed aspettare a riferire quando si sappia anche se l'articolo 30 è accettato di nuovo dal ministro nella sua integrità o no; perchè quello può cambiare molto le opinioni anche sugli articoli precedenti.

PRESIDENTE. A questo provvederà l'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro.

Ora per far cammino sosponderemo l'art. 26...

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola sulla sospensiva?

Senatore RIGHI. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Prendo la parola unicamente perchè la sospensiva proposta sul presente articolo, possa essere produttiva, di tutti gli effetti che credo utili.

Nessuno più di me è persuaso di una verità elementarissima, che cioè, nessuno deve prendere la parola se non che in quelle materie in cui sia, od almeno si illuda di essere competente. Detto questo, le conseguenze sono evidenti.

Io prendo la parola, non perchè riconosca a me stesso la minima competenza nella supposta materia, ma pel motivo che, essendo io chiamato a dare un voto, così quando mi sorge nell'animo un dubbio, credo di potere essere autorizzato non solo, ma di avere il dovere di coscienza di domandare il relativo schiarimento.

Non entro a riconoscere tutto ciò che vi possa essere di merito relativamente a quello ultimo alinea dell'art. 26, il quale stabilisce che la promozione a generale d'esercito non può essere fatta che in tempo di guerra. Ma io mi domando però: non sarebbe meglio chiarire in modo più preciso questo alinea? Mi faccio questa domanda, e rispondo:

Noi dunque con questo alinea siamo obbligati ad entrare in campagna senza avere un

generale d'esercito, perchè fino a che non è indetta la guerra il generale non può essere nominato.

Io, fra mezzo a tutte queste illustrazioni, non prendo la parola, come ho detto, nel merito; ma per tutto ciò che possa riflettere la chiarezza della dicitura in quello che si vuol votare, credo di poter portare anch'io la mia parola.

Sostengo che con questo alinea così come sta, il ministro della guerra è obbligato, nelle condizioni attuali, ad entrare in campagna domani, senza aver nominato il generale d'esercito.

Se questa è la volontà del Ministro io mi ripeto incompetente, non mi pronunzio, ma amo di sapere se questa è o meno la volontà del Governo.

PRESIDENTE. Mi pare che lo sapremo quando avremo una proposta concreta da discutere; perchè ora è tutto scospeso.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Righi.

Senatore RIGHI. È precisamente per richiamare l'attenzione tanto del Governo che dell'onorevole nostro Ufficio centrale che io mi permisi di manifestare questo dubbio.

Nessuno più di me sarà felice quando sarà chiarito.

PRESIDENTE. Mi pare che sia inutile di proseguire la discussione quando manca il testo.

Non esiste più neppure l'alinea, e non si può più discutere finchè non lo si ripresenta.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Mi permetterei di fare la proposta che si sospendano tutti gli articoli dal 26 al 30 compreso; ciascuno di essi si collega all'altro, laonde sarebbe meglio sospendarli tutti, e rimandarli all'esame della Commissione che d'accordo col ministro potrà riferirne in proposito nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Non vi sono altre proposte che questa di rimandare alla Commissione tutti questi articoli.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Prego la Commissione di rivolgere la sua attenzione anche sullo scrupolo da me espresso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva degli articoli dal 26 al 30 compreso.

Chi approva questa sospensione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

#### Presentazione di un progetto di legge.

DI SAINT-BON, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina.

DI SAINT-BON, *ministro della marina*. Da parte del mio collega il ministro di agricoltura, industria e commercio ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per abolizione delle servitù di legnatico nel comune di Tatti in territorio di Massa Marittima, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli uffizi.

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al Comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è sciolta (ore 6 pomer.)